

Legge federale sulle ferrovie (Lferr)¹

del 20 dicembre 1957 (Stato 1° luglio 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 81, 87 e 87a della Costituzione federale^{2,3}
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 1956⁴,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali⁵

Art. 1⁶ Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina la costruzione e l'esercizio delle ferrovie.

² La ferrovia comprende l'infrastruttura e i trasporti effettuati avvalendosi.⁷

³ Il Consiglio federale decide dell'assoggettamento alla presente legge di altri impianti e veicoli a guida vincolata.

Art. 2⁸ Imprese ferroviarie

Le imprese ferroviarie sono imprese che:

- a. costruiscono ed esercitano l'infrastruttura (gestori dell'infrastruttura);
- b. effettuano trasporti avvalendosi dell'infrastruttura (imprese di trasporto ferroviario).

RU **1958** 347

¹ Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1998** 2835; FF **1997** I 809).

² RS **101**

³ Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

⁴ BBI **1956** I 213 ediz. ted.; FF **1956** I 205 ediz. franc.

⁵ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2012** 5619, **2013** 1603; FF **2011** 823).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2012** 5619, **2013** 1603; FF **2011** 823).

Art. 3⁹ Espropriazione¹⁰

¹ Per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie può essere esercitato il diritto di espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 1930¹¹ sulla espropriazione.¹²

² La procedura di espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari mediante trattative private o mediante ricomposizione particellare.

³ I diritti sui fondi appartenenti alle ferrovie non possono essere acquisiti per usucapione.

Art. 4¹³**Capitolo 2:¹⁴ Imprese ferroviarie¹⁵****Sezione 1: Gestori dell'infrastruttura¹⁶****Art. 5** Concessione d'infrastruttura e autorizzazione di sicurezza¹⁷

¹ Chi intende costruire ed esercitare un'infrastruttura ferroviaria deve disporre di una concessione d'infrastruttura (concessione).¹⁸

² L'impresa ferroviaria concessionaria ha il diritto e l'obbligo di costruire ed esercitare l'infrastruttura ferroviaria secondo le prescrizioni della legislazione ferroviaria e della concessione.

³ L'esercizio dell'infrastruttura comprende l'allestimento e la manutenzione degli impianti, nonché la gestione dei sistemi di alimentazione elettrica, di direzione dell'esercizio e di sicurezza.

⁹ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

¹⁰ Giusta la LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457), in tutta la legge i titoli marginali sono trasformati in rubriche centrali. I numeri e le lettere non sono ripresi.

¹¹ RS 711

¹² Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

¹³ Abrogato dall'all. n. 18 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2355; FF **1999** 2427).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1998** 2835; FF **1997** I 809).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

¹⁶ Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2012** 5619, **2013** 1603; FF **2011** 823).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

⁴ Per l'esercizio dell'infrastruttura è inoltre necessaria un'autorizzazione di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni per le imprese attive a livello regionale.¹⁹

Art. 6²⁰ Rilascio, modifica e rinnovo della concessione

¹ Il Consiglio federale rilascia la concessione se:

- a. sussiste un interesse pubblico alla costruzione e all'esercizio dell'infrastruttura; o
- b. ci si può attendere un esercizio finanziato con mezzi propri.

² Per il rilascio della concessione il presupposto è inoltre che:

- a. non vi si oppongano interessi pubblici essenziali, in particolare in materia di pianificazione del territorio, protezione dell'ambiente, protezione della natura e del paesaggio o cooperazione nazionale in materia di sicurezza;
- b. l'esercizio di una ferrovia senza funzione di collegamento adempia le condizioni secondo l'articolo 11 della legge del 20 marzo 2009²¹ sul trasporto di viaggiatori; e
- c. l'impresa sia iscritta nel registro di commercio.

³ Prima di rilasciare la concessione il Consiglio federale sente i Cantoni interessati.

⁴ Per le tranvie deve essere stata concessa o garantita l'autorizzazione prevista dal diritto cantonale per l'uso della strada pubblica.

⁵ La concessione è accordata per 50 anni al massimo. Può essere modificata e rinnovata.

⁶ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) è competente per:

- a. le modifiche della concessione, salvo le estensioni;
- b. il rinnovo della concessione.²²

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2012** 5619, **2013** 1603; FF **2011** 823).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²¹ RS **745.1**

²² Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

Art. 7²³ Trasferimento della concessione²⁴

¹ Su richiesta del titolare della concessione, il DATEC può trasferire la concessione a un'altra impresa.²⁵ I Cantoni interessati devono essere previamente consultati.

² Se sono trasferiti solo taluni diritti o obblighi legali o derivanti dalla concessione, il titolare della concessione sottopone all'Ufficio federale dei trasporti (UFT), per conoscenza, i contratti d'esercizio conclusi a tale scopo. Il titolare della concessione continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell'adempimento degli obblighi legali o derivanti dalla concessione.

Art. 8²⁶ Ritiro, revoca ed estinzione della concessione

¹ Sentiti i Cantoni interessati, il Consiglio federale ritira la concessione del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora:

- a. le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte; o
- b. l'impresa ferroviaria violi ripetutamente o gravemente gli obblighi che le sono imposti dalla legge o dalla concessione.

² Sentiti i Cantoni interessati, il Consiglio federale può revocare la concessione qualora interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo giustifichino; in questo caso l'impresa ferroviaria è indennizzata adeguatamente.

³ La concessione si estingue:

- a. qualora la costruzione non sia iniziata o ultimata, o l'esercizio non sia avviato, entro i termini stabiliti nella concessione;
- b. alla sua scadenza;
- c. mediante riscatto da parte della Confederazione;
- d. in seguito a rinuncia se il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, l'autorizza;
- e. se, nella liquidazione forzata, l'impresa ferroviaria non può essere aggiudicata al miglior offerente nemmeno al secondo incanto.

Art. 8a²⁷ Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione di sicurezza

¹ L'autorizzazione di sicurezza è rilasciata dall'UFT.

²³ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

²⁷ Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

² L'autorizzazione di sicurezza comprende l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura e l'accettazione dei provvedimenti che lo stesso ha preso per garantire la sicurezza dell'esercizio sulle sue tratte.

³ L'autorizzazione di sicurezza è rilasciata per cinque anni al massimo; può essere rinnovata.

Art. 8b²⁸ Ritiro dell'autorizzazione di sicurezza

L'UFT ritira l'autorizzazione di sicurezza del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora:

- a. le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte; o
- b. il gestore dell'infrastruttura violi ripetutamente o gravemente la legge o l'autorizzazione.

Sezione 2: Imprese di trasporto ferroviario²⁹

Art. 8c³⁰ Autorizzazione di accesso alla rete e certificato di sicurezza

¹ Chi intende effettuare trasporti ferroviari deve disporre di una licenza in quanto impresa di trasporto ferroviario (autorizzazione di accesso alla rete) e di un certificato di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per le imprese attive a livello regionale.

² L'impresa di trasporto ferroviario che dispone di un certificato di sicurezza è abilitata a effettuare trasporti ferroviari su tutte le sue tratte e sulle tratte di terzi per le quali è valido il certificato di sicurezza.

³ L'impresa di trasporto ferroviario deve rispettare le prescrizioni legali svizzere, in particolare:

- a. le prescrizioni tecniche e d'esercizio;
- b. le prescrizioni sulle attività rilevanti per la sicurezza.

⁴ È fatto salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009³¹ sul trasporto di viaggiatori.

²⁸ Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 (RU 2012 5619; FF 2011 823). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

²⁹ Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

³⁰ Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

³¹ RS 745.1

Art. 8d³² Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione di accesso alla rete

¹ L'UFT rilascia l'autorizzazione di accesso alla rete se l'impresa di trasporto ferroviario:

- a. dispone di un'organizzazione sufficiente e delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per garantire un esercizio sicuro e affidabile;
- b. ha una capacità finanziaria e una copertura assicurativa sufficienti;
- c. soddisfa i requisiti in materia di affidabilità dei responsabili della direzione;
- d. osserva le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e le condizioni di lavoro abituali nel settore;
- e. ha la propria sede in Svizzera.

² L'autorizzazione è rilasciata per dieci anni al massimo. Può essere rinnovata.

³ Se il riconoscimento reciproco è convenuto con altri Stati, le autorizzazioni rilasciate da questi Stati sono valide anche in Svizzera.

Art. 8e³³ Rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza

¹ L'UFT è competente per il rilascio del certificato di sicurezza.

² Il certificato di sicurezza comprende l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa di trasporto ferroviario e l'accettazione dei provvedimenti che la stessa ha preso per garantire la sicurezza dell'esercizio sulle tratte utilizzate. L'impresa deve in particolare provare che:

- a. il personale dispone delle qualifiche necessarie per garantire un esercizio sicuro;
- b. il materiale rotabile soddisfa i requisiti per un esercizio sicuro.

³ Il certificato di sicurezza è rilasciato per cinque anni al massimo. Può essere rinnovato.

⁴ Se il riconoscimento reciproco è convenuto con altri Stati, i certificati rilasciati da questi Stati sono validi anche in Svizzera.

Art. 8f³⁴ Ritiro dell'autorizzazione di accesso alla rete e del certificato di sicurezza

L'UFT ritira l'autorizzazione di accesso alla rete e il certificato di sicurezza del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora:

- a. le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte; o

³² Introdotto dal n. 14 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2012** 5619, **2013** 1603; FF **2011** 823).

³³ Introdotto dal n. 14 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2012** 5619, **2013** 1603; FF **2011** 823).

³⁴ Introdotto dal n. 14 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 (RU **2012** 5619; FF **2011** 823). Nuovo testo giusta il n. 13 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

- b. l'impresa di trasporto ferroviario violi ripetutamente o gravemente la legge, l'autorizzazione o il certificato.

Art. 9³⁵

Art. 9a³⁶ Garanzia dell'accesso alla rete

¹ Il gestore dell'infrastruttura accorda alle imprese di trasporto ferroviario l'accesso senza discriminazioni alla rete.³⁷

² e ³ ...³⁸

⁴ L'accesso alla rete su un percorso definito nello spazio e nel tempo (traccia) può essere chiesto da ogni impresa interessata a svolgere il trasporto ferroviario. L'impresa deve presentare, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio, un'autorizzazione di accesso alla rete oppure incaricare un'impresa di trasporto ferroviario di svolgere il trasporto. L'impresa di trasporto ferroviario che effettua il trasporto deve presentare il certificato di sicurezza al più tardi al momento dell'inizio delle corse.³⁹

⁵ Le tracce non possono essere né vendute né trasferite a un'altra impresa. L'incarico di cui al capoverso 4 non è considerato vendita o trasferimento.⁴⁰

⁶ Il Consiglio federale definisce gli ulteriori principi dell'accesso alla rete e disciplina i particolari. Può concludere con altri Stati accordi che garantiscono l'accesso alla rete alle imprese estere. A tal fine tiene conto del principio di reciprocità.⁴¹

Art. 9b⁴² Utilizzazione della rete e attribuzione delle tracce

¹ Il Consiglio federale stabilisce in un programma di utilizzazione della rete il numero minimo di tracce da riservare ai singoli generi di trasporto. Al riguardo considera in particolare:

- a. gli scopi degli investimenti effettuati o decisi dalla Confederazione, dai Cantoni e dai privati per il traffico ferroviario;
- b. la richiesta di catene di trasporto concertate nel traffico viaggiatori e merci;

³⁵ Abrogato dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2012** 5619, **2013** 1603; FF **2011** 823).

³⁶ Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1998** 2835; FF **1997** I 809).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU **2012** 5619; FF **2011** 823).

³⁸ Abrogati dall'all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 1845; FF **2014** 3253).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU **2012** 5619; FF **2011** 823).

⁴⁰ Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU **2012** 5619; FF **2011** 823).

⁴¹ Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU **2012** 5619; FF **2011** 823).

⁴² Introdotto dall'all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 1845; FF **2014** 3253).

- c. le capacità necessarie per soddisfare la domanda prevista nel traffico viaggiatori e merci;
- d. la possibilità di ottenere un'esecuzione economica del traffico viaggiatori e merci per ferrovia.

² Se necessario, il Consiglio federale adegua il programma alle mutate condizioni.

³ I gestori dell'infrastruttura elaborano un piano di utilizzazione della rete per ciascuno dei sei anni che precedono ogni anno d'orario. Nel piano concretizzano il programma di utilizzazione della rete e stabiliscono in particolare la ripartizione giornaliera e settimanale delle tracce per i singoli generi di trasporto. Sottopongono il piano per approvazione all'UFT.

⁴ Le tracce sono attribuite conformemente ai piani di utilizzazione della rete. Nella misura in cui esistano capacità libere, la priorità è data al traffico viaggiatori cadenzato. Il Consiglio federale può prevedere deroghe a questa priorità tenuto conto delle esigenze macroeconomiche e della pianificazione del territorio.

⁵ L'UFT disciplina la procedura di attribuzione delle tracce e i dettagli relativi ai piani di utilizzazione della rete. Può stabilire il modo di procedere per il caso in cui vi siano più ordinazioni della stessa traccia.⁴³

Art. 9^{c44} Prezzo di traccia

¹ I gestori dell'infrastruttura hanno diritto a un compenso per l'utilizzazione della loro infrastruttura (prezzo di traccia).

² Le imprese interessate disciplinano in una convenzione i dettagli del diritto di accesso. Se non trovano un accordo, decide la Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr).

³ Il prezzo di traccia è stabilito in modo non discriminatorio. Copre almeno i costi marginali causati normalmente da una tratta moderna; l'UFT fissa questi costi per ogni categoria di tratta.

⁴ Il prezzo di traccia è stabilito tenendo conto in particolare dei diversi costi esistenti sulla rete, dell'impatto ambientale dei veicoli e della domanda.

⁵ Nel trasporto regolare di viaggiatori, il prezzo di traccia corrisponde ai costi marginali fissati dall'UFT per la categoria di tratta e alla quota sui proventi del trasporto fissata dall'autorità concedente.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce i principi per il calcolo del prezzo di traccia e ne disciplina la pubblicazione. Assicura che i prezzi di traccia siano uguali sulle tratte comparabili e che le capacità ferroviarie siano sfruttate in modo ottimale.

⁴³ Per. introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

⁴⁴ Originario art. 9^b. Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

Capitolo 2a:⁴⁵ Servizio di assegnazione delle tracce

Art. 9d Forma e personalità giuridiche

¹ Il Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (Servizio di assegnazione delle tracce) è un istituto di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica.

² È indipendente dalle imprese ferroviarie e da altri terzi interessati.

³ Si organizza in modo autonomo e tiene una contabilità propria.

⁴ È gestito secondo i principi dell'economia aziendale.

⁵ È iscritto nel registro di commercio con la denominazione «Servizio svizzero di assegnazione delle tracce». Ha sede a Berna.

Art. 9e e 9f

Art. 9g Organi

Gli organi del Servizio di assegnazione delle tracce sono:

- a. il consiglio d'amministrazione;
- b. la direzione;
- c. l'ufficio di revisione.

Art. 9h Consiglio d'amministrazione: composizione, nomina e organizzazione

¹ Il consiglio d'amministrazione è l'organo direttivo superiore. È composto di almeno cinque e al massimo sette membri esperti della materia.

² Il Consiglio federale stabilisce il profilo dei requisiti per i membri del consiglio d'amministrazione.

³ Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione e ne designa il presidente. Li nomina per un periodo massimo di quattro anni; può rinnovarne due volte il mandato. Può revocarli in ogni momento per gravi motivi.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce gli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d'amministrazione. Il contratto tra questi ultimi e il Servizio di assegnazione delle tracce è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni⁴⁶.

⁵ I membri del consiglio d'amministrazione non possono svolgere un'attività commerciale o di altra natura né ricoprire una carica che potrebbero pregiudicare la loro

⁴⁵ Introdotta dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020, gli art. 9e, 9f, 9l–9q, 9u e 9w entrano in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

⁴⁶ RS 220

indipendenza. In particolare devono essere indipendenti dalle imprese ferroviarie sottoposte all'ambito di competenza del Servizio di assegnazione delle tracce. I candidati alla nomina nel consiglio d'amministrazione dichiarano al Consiglio federale le loro relazioni d'interesse.

⁶ I membri del consiglio d'amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con ogni diligenza e tutelano in buona fede gli interessi del Servizio di assegnazione delle tracce. Sono tenuti al segreto d'ufficio durante il mandato e dopo la cessazione dello stesso.

⁷ Comunicano senza indugio al consiglio d'amministrazione qualsiasi cambiamento nelle loro relazioni d'interesse. Il consiglio d'amministrazione ne informa il Consiglio federale nella relazione annuale sulla gestione. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al consiglio d'amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d'amministrazione ne propone la revoca al Consiglio federale.

Art. 9i Consiglio d'amministrazione: compiti

Il consiglio d'amministrazione ha i compiti seguenti:

- a. fissa gli obiettivi strategici del Servizio di assegnazione delle tracce, li sottopone per approvazione al Consiglio federale, ne assicura l'attuazione e riferisce annualmente al Consiglio federale sul loro raggiungimento;
- b. emana il regolamento di organizzazione;
- c. prende i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi del Servizio di assegnazione delle tracce e per prevenire conflitti d'interessi;
- d. emana l'ordinanza sul personale e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- e. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore sono subordinate all'approvazione del Consiglio federale;
- f. decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri membri della direzione;
- g. vigila sull'operato della direzione;
- h. rappresenta il Servizio di assegnazione delle tracce in qualità di parte contraente ai sensi dell'articolo 32d capoverso 2 terzo periodo della legge del 24 marzo 2000⁴⁷ sul personale federale (LPers);
- i. adotta il preventivo e chiede al Consiglio federale le indennità della Confederazione secondo l'articolo 9o capoverso 1 lettera b;
- j. provvede a istituire un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adeguato al Servizio di assegnazione delle tracce;

⁴⁷ RS 172.220.1

- k. redige e adotta la relazione sulla gestione per ogni esercizio; sottopone per approvazione al Consiglio federale la relazione sulla gestione riveduta e nel contempo gli presenta una proposta di discarico e di impiego degli utili; pubblica la relazione sulla gestione dopo l'approvazione.

Art. 9j Direzione

¹ La direzione è l'organo operativo. Vi è preposto un direttore.

² La direzione ha i compiti seguenti:

- a. gestisce gli affari;
- b. emana le decisioni del Servizio di assegnazione delle tracce in conformità al regolamento di organizzazione del consiglio d'amministrazione;
- c. elabora le basi decisionali del consiglio d'amministrazione;
- d. riferisce a scadenze regolari al consiglio d'amministrazione e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari;
- e. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del rimanente personale;
- f. svolge tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

Art. 9k Ufficio di revisione

¹ Il Consiglio federale nomina l'ufficio di revisione. Può revocarlo.

² All'ufficio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima relative alla revisione ordinaria.

³ L'ufficio di revisione verifica il conto annuale. Verifica inoltre che la relazione annuale contenga informazioni veritiere sull'attuazione di una gestione dei rischi adeguata al Servizio di assegnazione delle tracce e sullo sviluppo del personale.

⁴ Riferisce al consiglio d'amministrazione e al Consiglio federale in modo esauriente sul risultato della sua verifica.

⁵ Il Consiglio federale può incaricare l'ufficio di revisione di accertare determinati fatti.

Art. 9/ a 9q

Art. 9r Tesoreria

¹ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità del Servizio di assegnazione delle tracce nell'ambito della sua tesoreria centrale.

² L'AFF può concedere mutui a condizioni di mercato al Servizio di assegnazione delle tracce per garantirne la solvibilità necessaria all'adempimento dei suoi compiti.

³ L'AFF e il Servizio di assegnazione delle tracce disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

Art. 9s Imposte

Nell'ambito dell'adempimento dei suoi compiti il Servizio di assegnazione delle tracce è esente da qualsiasi imposta diretta federale, cantonale e comunale.

Art. 9t Vigilanza

¹ Il Consiglio federale esercita la vigilanza sul Servizio di assegnazione delle tracce rispettandone l'indipendenza sotto il profilo tecnico.

² La vigilanza del Consiglio federale comprende in particolare le attribuzioni seguenti:

- a. la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio d'amministrazione;
- b. la nomina e la revoca dell'ufficio di revisione;
- c. l'approvazione:
 1. della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore,
 2. dell'ordinanza sul personale,
 3. della relazione sulla gestione e della decisione in merito all'impiego degli utili;
- d. l'approvazione degli obiettivi strategici e la verifica annuale del loro raggiungimento;
- e. il discharge del consiglio d'amministrazione.

³ Il Consiglio federale può consultare tutti i documenti relativi all'attività del Servizio di assegnazione delle tracce e informarsi in ogni momento sulle sue attività.

⁴ Almeno una volta all'anno il Servizio di assegnazione delle tracce esamina con il Consiglio federale i propri obiettivi strategici, l'adempimento dei propri compiti e la situazione della concorrenza nel trasporto ferroviario.

Art. 9u**Art. 9v** Regolamentazioni del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale disciplina nei dettagli i compiti del Servizio di assegnazione delle tracce e il ricorso a terzi.

² Stabilisce le informazioni che le imprese di trasporto ferroviario e i gestori dell'infrastruttura devono fornire periodicamente al Servizio di assegnazione delle tracce.

³ Può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti. Può in particolare prescrivere al Servizio di assegnazione delle tracce deroghe alle norme di presentazione dei conti riconosciute o complementi.

⁴ Può affidare altri compiti al Servizio di assegnazione delle tracce dietro indennità.

Art. 9^w**Capitolo 3: Vigilanza⁴⁸****Art. 10** Autorità di vigilanza

¹ La costruzione e l'esercizio delle ferrovie sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale. Esso può adeguatamente limitarla per le ferrovie che servono prevalentemente il traffico locale o che si trovano in condizioni particolarmente semplici e non sono tecnicamente congiunte ad altre ferrovie.⁴⁹

² L'UFT è l'autorità di vigilanza.⁵⁰

Art. 11⁵¹**Art. 12** Competenze speciali dell'UFT⁵²

L'UFT può annullare, oppure impedire che siano eseguite, le decisioni e le disposizioni degli organi o dei servizi dell'impresa ferroviaria che sono contrarie alla presente legge, alla concessione o a convenzioni internazionali o che ledono importanti interessi nazionali.

Art. 13⁵³**Art. 14⁵⁴** Informazione sulla vigilanza

¹ L'UFT informa il pubblico sulla sua attività di vigilanza.

² La LTras⁵⁵ non si applica ai rapporti concernenti audit, controlli d'esercizio e ispezioni dell'UFT e ad altri documenti ufficiali nella misura in cui contengano dati personali riguardanti la sicurezza tecnica o dell'esercizio.

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071; FF **1998** 2029).

⁵¹ Abrogato dall'all. n. 75 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

⁵² Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

⁵³ Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 3199; FF **1993** I 609).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

⁵⁵ RS **152.3**

Art. 14a⁵⁶ Obbligo di notifica e di collaborazione

¹ Le imprese ferroviarie devono comunicare senza indugio all'UFT gli infortuni e gli incidenti gravi nell'esercizio delle ferrovie.

² Devono in ogni momento fornire all'UFT le informazioni e i documenti necessari. Devono inoltre concedere all'UFT libero accesso a tutte le parti degli impianti ferroviari e dei veicoli e coadiuvarlo a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo.

Art. 15⁵⁷ Inchiesta sugli infortuni e gli incidenti gravi

¹ Per ogni infortunio e incidente grave nell'esercizio delle ferrovie è aperta un'inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, lo svolgimento e le cause.

² L'inchiesta serve a impedire infortuni analoghi. Essa non verte sulla determinazione della colpa e della responsabilità.

Art. 15a⁵⁸ Commissione d'inchiesta

¹ Per svolgere le inchieste il Consiglio federale istituisce una commissione extra-parlamentare d'inchiesta secondo gli articoli 57a-57g della legge federale del 21 marzo 1997⁵⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

² La Commissione d'inchiesta si compone di almeno tre e al massimo cinque esperti indipendenti.

³ La Commissione d'inchiesta è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di una propria segreteria. È amministrativamente aggregata al DATEC.

⁴ Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione della Commissione d'inchiesta. Può accorparla con la Commissione d'inchiesta di cui all'articolo 25 della legge federale del 21 dicembre 1948⁶⁰ sulla navigazione aerea.

Art. 15b⁶¹ Procedura della Commissione d'inchiesta

¹ La Commissione d'inchiesta presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale e non può essere impugnato.

² Per chiarire i fatti, la segreteria può ordinare:

- a. la citazione di persone che possono fornire informazioni utili;

⁵⁶ Introdotto dall'all. della LF del 1° ott. 2010 (RU **2011** 1119; FF **2009** 4263). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3205; FF **2013** 6175).

⁵⁷ Nuovo testo giusta l'all. della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU **2011** 1119 4573; FF **2009** 4263).

⁵⁸ Introdotto dall'all. della LF del 1° ott. 2010 (RU **2011** 1119 4573; FF **2009** 4263). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 5607; FF **2016** 6401).

⁵⁹ RS **172.010**

⁶⁰ RS **748.0**

⁶¹ Introdotto dall'all. della LF del 1° ott. 2010 (RU **2011** 1119 4573; FF **2009** 4263). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 5607; FF **2016** 6401).

- b. perquisizioni domiciliari, perquisizioni di carte e registrazioni, nonché perquisizioni di persone e oggetti;
- c. sequestri;
- d. analisi mediche quali prove del sangue e dell'urina;
- e. autopsie;
- f. analisi dei dati contenuti in apparecchi di registrazione;
- g. perizie.

³ Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 1968⁶² sulla procedura amministrativa.

⁴ Le decisioni emanate dalla segreteria nell'ambito dell'inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione dinanzi alla Commissione d'inchiesta.

⁵ La Commissione d'inchiesta gestisce un sistema di assicurazione della qualità. Provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati.

⁶ Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti.

Art. 15⁶³ Spese della procedura d'inchiesta

¹ Se in un altro procedimento è stato accertato con una sentenza passata in giudicato che qualcuno ha causato intenzionalmente o per negligenza grave l'evento oggetto di inchiesta, la Commissione d'inchiesta può addossargli una parte delle spese d'inchiesta.

² Il Consiglio federale disciplina il calcolo di tali spese. Al riguardo considera la gravità della colpa.

Art. 16⁶⁴ Trattamento di dati da parte dell'UFT

¹ Nell'ambito della sua attività di vigilanza l'UFT è autorizzato a rilevare i dati necessari presso le imprese ferroviarie e a elaborarli. Le imprese ferroviarie forniscono i dati necessari per la statistica ufficiale dei trasporti.⁶⁵

² L'UFT può rilevare dati che servono per allestire una licenza presso le persone interessate e elaborarli.

⁶² RS 172.021

⁶³ Introdotto dall'all. della LF del 1° ott. 2010 (RU 2011 1119 4573; FF 2009 4263). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

⁶⁵ Per. introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

³ Ai fini della pianificazione dei trasporti, l'UFT può chiedere alle imprese ferroviarie di rilevare e trasmettergli dati relativi alle tratte. Può divulgarli nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi prefissati e se sussiste un interesse pubblico preponderante.

⁴ Dopo aver valutato la proporzionalità del provvedimento, l'UFT può pubblicare dati degni di particolare protezione se essi consentono di trarre conclusioni sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte dell'impresa ferroviaria. Può in particolare pubblicare informazioni concernenti:

- a. il ritiro o la revoca di concessioni e autorizzazioni;
- b. violazioni delle disposizioni concernenti la protezione del lavoro o le condizioni di lavoro.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la forma della pubblicazione.

Art. 16a⁶⁶ Trattamento di dati da parte del titolare della concessione

¹ Per le attività che rientrano nella concessione, il titolare della stessa sottostà agli articoli 16–25^{bis} della legge federale del 19 giugno 1992⁶⁷ sulla protezione dei dati (LPD). Se agisce secondo il diritto privato, sottostà invece agli articoli 12–15 LPD.

² Il titolare della concessione può trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità se è necessario per la sicurezza dell'infrastruttura, in particolare per la costruzione e l'esercizio della medesima. Questo vale anche per terzi che svolgono compiti per il titolare della concessione. Il titolare della concessione rimane responsabile del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

³ La vigilanza è retta dall'articolo 27 LPD.

Art. 16b⁶⁸ Videosorveglianza

¹ A tutela dell'infrastruttura, il titolare della concessione può installare una videosorveglianza.

² Il titolare della concessione può affidare la videosorveglianza a terzi ai quali ha affidato compiti di sicurezza. È responsabile del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

³ I segnali video possono essere registrati. Di principio devono essere analizzati al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione.

⁴ Dopo l'analisi i segnali video devono essere conservati in un luogo a prova di furto. I segnali video conservati devono essere protetti dagli abusi e distrutti al più tardi entro 100 giorni.

⁶⁶ Introdotta dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

⁶⁷ RS 235.1

⁶⁸ Introdotta dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

⁵ Le registrazioni possono essere comunicate solo alle autorità di perseguimento penale o alle autorità presso le quali le imprese presentano una denuncia o fanno valere pretese legali.

⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente il modo in cui i segnali video devono essere conservati e protetti dagli abusi.

Capitolo 4: Piani, costruzione ed esercizio⁶⁹

Sezione 1: Principi⁷⁰

Art. 17⁷¹ Esigenze del traffico, dell'ambiente e della sicurezza⁷²

¹ Gli impianti ferroviari e i veicoli devono essere costruiti, gestiti, conservati e rinnovati secondo le esigenze del traffico, dell'ambiente e i progressi della tecnica. I bisogni delle persone con mobilità ridotta vanno pure considerati adeguatamente.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la costruzione e l'esercizio, nonché l'unità tecnica e l'ammissione alla circolazione ferroviaria, fermi restando l'interoperabilità e uno standard di sicurezza conforme alla tratta.⁷³ Il Consiglio federale fa in modo che non si abusi delle prescrizioni tecniche per impedire la libera concorrenza.

³ L'UFT emana prescrizioni relative al servizio ferroviario.⁷⁴

⁴ Nel quadro delle prescrizioni, le imprese ferroviarie sono responsabili della sicurezza d'esercizio degli impianti ferroviari e dei veicoli. Esse sono tenute a redigere le prescrizioni necessarie per la sicurezza dell'esercizio e a presentarle all'UFT.

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

⁷⁰ Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1998** 2835; FF **1997** 1 809).

⁷² Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

Art. 17a⁷⁵ Registro dei veicoli ammessi alla circolazione⁷⁶

¹ L'UFT tiene un registro di tutti i veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera conformemente alla presente legge.⁷⁷

² I titolari di un'autorizzazione d'esercizio (detentori) sono tenuti ad annunciare i loro veicoli all'UFT per l'immatricolazione.⁷⁸

³ Il registro è accessibile a tutte le autorità svizzere ed estere preposte alla sicurezza e a tutti i servizi svizzeri ed esteri d'inchiesta sugli incidenti nonché a tutte le altre persone che hanno un interesse legittimo.

⁴ Il Consiglio federale disciplina:

- a. l'identificazione dei veicoli;
- b. i dettagli concernenti l'accesso al registro;
- c. i contenuti del registro accessibili al pubblico.

⁵ Il Consiglio federale può:

- a. delegare a terzi la tenuta del registro;
- b.⁷⁹ designare categorie di veicoli esentate dall'obbligo di immatricolazione.

Art. 17b⁸⁰ Manutenzione dei veicoli

¹ È responsabile della manutenzione del veicolo la persona iscritta come tale nel registro dei veicoli immatricolati in Svizzera.

² Se il veicolo non è registrato o se nel registro non è indicato un responsabile della manutenzione, tale responsabilità incombe al detentore o, a titolo sussidiario, alla persona che ha il potere di disporre effettivamente del veicolo.

³ Il Consiglio federale può stabilire i requisiti che devono adempiere le persone responsabili della manutenzione e le persone incaricate della manutenzione.

⁷⁵ Introdotta dal n. I 1 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti) (RU **2009** 5973; FF **2007** 3997). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2012** 5619; **2013** 1603; FF **2011** 823).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

⁸⁰ Introdotta dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2012** 5619, **2013** 1603; FF **2011** 823).

Art. 17c⁸¹ Valutazione degli aspetti rilevanti per la sicurezza

¹ Nelle procedure di autorizzazione l'UFT valuta gli aspetti rilevanti per la sicurezza in funzione dei rischi, sulla scorta di perizie di sicurezza o mediante controlli per campionatura.

² L'UFT stabilisce i punti per i quali il richiedente deve produrre perizie di sicurezza.

Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani⁸²

Art. 18⁸³ Principio

¹ Le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell'autorità competente.

^{1bis} È considerata modifica di un impianto ferroviario anche l'integrazione di costruzioni e impianti non ferroviari, purché l'impianto ferroviario continui a essere destinato prevalentemente alla costruzione o all'esercizio della ferrovia.⁸⁴

² L'autorità competente per l'approvazione dei piani è l'UFT.⁸⁵

³ Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

⁴ Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'impresa ferroviaria.

⁵ Per l'approvazione dei piani di progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di principio un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979⁸⁶ sulla pianificazione del territorio.

⁶ Sono considerati impianti ferroviari anche le strutture di raccordo e gli impianti connessi con la costruzione e l'esercizio nonché le ubicazioni per il riciclaggio e il deposito di materiale di scavo o di detriti che sono in uno stretto rapporto spaziale e funzionale con l'impianto progettato.

⁸¹ Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2012** 5619, **2013** 1603; FF **2011** 823).

⁸² Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071; FF **1998** 2029).

⁸⁴ Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

⁸⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3205; FF **2013** 6175).

⁸⁶ RS **700**

Art. 18a⁸⁷ Diritto applicabile

La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della legge federale del 20 giugno 1930⁸⁸ sull'espropriazione (LEspr).

Art. 18b⁸⁹ Introduzione della procedura⁹⁰

La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'autorità competente per l'approvazione dei piani. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

Art. 18c⁹¹ Atti preparatori

¹ Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa di costruzioni⁹² deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata.

² Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione di profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.

³ Agli altri atti preparatori, all'eliminazione delle divergenze o per consolidare le basi decisionali si applica la procedura di cui all'articolo 15 LEspr⁹³. Circa le obiezioni di terzi decide l'autorità competente per l'approvazione dei piani.

Art. 18d⁹⁴ Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani

¹ L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

⁸⁷ Introdotta dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU **1984** 1429; FF **1981** I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071; FF **1998** 2029).

⁸⁸ RS **711**

⁸⁹ Introdotta dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU **1984** 1429; FF **1981** I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071; FF **1998** 2029).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

⁹¹ Introdotta dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU **1984** 1429; FF **1981** I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071; FF **1998** 2029).

⁹² Rettifica della Commissione di redazione dell'AF: invece di «impresa di costruzioni» leggesi «impresa ferroviaria».

⁹³ RS **711**

⁹⁴ Introdotta dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU **1984** 1429; FF **1981** I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071; FF **1998** 2029).

² La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

³ Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando d'espropriazione secondo gli articoli 42–44 LEspr⁹⁵.

Art. 18^{e96} Avviso personale

Al più tardi con il deposito pubblico della domanda l'impresa ferroviaria deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr⁹⁷ un avviso personale sui diritti da espropriare.

Art. 18⁹⁸ Opposizione

¹ Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 1968⁹⁹ sulla procedura amministrativa o della LEspr¹⁰⁰ può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

² Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39–41 LEspr devono essere inoltrate all'autorità competente per l'approvazione dei piani.

³ I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 18^{g101} Eliminazione delle divergenze¹⁰²

L'eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62^b della legge federale del 21 marzo 1997¹⁰³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

⁹⁵ RS 711

⁹⁶ Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

⁹⁷ RS 711

⁹⁸ Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

⁹⁹ RS 172.021

¹⁰⁰ RS 711

¹⁰¹ Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

¹⁰³ RS 172.010

Art. 18^h104 Durata di validità¹⁰⁵

¹ Con l'approvazione dei piani l'autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

² Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto.

³ L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

⁴ Per gravi motivi, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

⁵ ...¹⁰⁶

Art. 18ⁱ107 Procedura semplificata

¹ La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:

- a. progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
- b. impianti ferroviari la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente;
- c. impianti ferroviari che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

² Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

³ L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

¹⁰⁴ Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU **1984** 1429; FF **1981** I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071; FF **1998** 2029).

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

¹⁰⁶ Abrogato dall'all. n. 75 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

¹⁰⁷ Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU **1984** 1429; FF **1981** I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071; FF **1998** 2029).

⁴ Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Art. 18^k¹⁰⁸ Procedura di stima; immissione in possesso anticipata

¹ Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr¹⁰⁹. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

² L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

³ Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

Art. 18^l¹¹⁰ Partecipazione dei Cantoni

¹ Se la costruzione di impianti ferroviari, in particolare di gallerie, genera considerevoli quantità di materiali di scavo o di detriti che non possono essere riciclati o depositati nei pressi dell'impianto, i Cantoni interessati designano i siti necessari per la loro eliminazione.

² Se al momento dell'approvazione dei piani non vi è un'autorizzazione passata in giudicato del Cantone interessato, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può designare un sito per il deposito temporaneo e stabilire le condizioni e gli oneri connessi al suo uso. In tal caso si applicano le disposizioni procedurali relative agli impianti ferroviari. Il Cantone designa entro cinque anni i siti per l'eliminazione dei materiali.

Art. 18^m¹¹¹ Impianti accessori

¹ L'edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente prevalentemente all'esercizio ferroviario (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale. L'edificazione e la modifica possono essere autorizzate unicamente previo consenso dell'impresa ferroviaria se gli impianti accessori:

¹⁰⁸ Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

¹⁰⁹ RS 711

¹¹⁰ Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

¹¹¹ Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

- a. occupano terreni della ferrovia o confinano con essi;
 - b. potrebbero pregiudicare la sicurezza dell'esercizio.
- ² L'autorità cantonale sente l'UFT prima di autorizzare un impianto accessorio:
- a. su proposta di una delle parti, se il committente della costruzione e l'impresa ferroviaria non giungono a un'intesa;
 - b. se la costruzione rende impossibile il futuro sviluppo dell'impianto ferroviario o lo complica considerevolmente;
 - c. se il terreno edificabile è incluso in una zona riservata o in un allineamento di diritto ferroviario.
- ³ L'UFT può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'applicazione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.

Sezione 3: Zone riservate¹²

Art. 18ⁿ¹¹³ Determinazione¹⁴

¹ L'UFT può, di propria iniziativa o su proposta di un'impresa ferroviaria, di un Cantone o di un Comune, determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a impianti ferroviari futuri.¹¹⁵ I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.

² Le decisioni sulla determinazione di zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione del termine di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 18^{o116} Effetti¹¹⁷

¹ Nelle zone riservate non può essere eseguita alcuna trasformazione contraria al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l'eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulte-

¹¹² Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

¹¹³ Originario art. 18b. Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1429 1435; FF 1981 I 313).

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

¹¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

¹¹⁶ Originario art. 18c. Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313).

¹¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

riori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore.

² Nelle zone riservate, fissate o previste, possono aver luogo atti preparatori. L'articolo 15 della LEspr¹¹⁸ è applicabile per analogia.

Art. 18p¹¹⁹ Soppressione

¹ Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un'altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.

² L'UFT sopprime una zona riservata, d'ufficio o su domanda dell'impresa ferroviaria, del Cantone o del Comune, quando constata che l'impianto ferroviario progettato non sarà eseguito.

³ Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso.

Sezione 4: Allineamenti¹²⁰

Art. 18q¹²¹ Determinazione¹²²

¹ L'UFT può determinare allineamenti per assicurare impianti ferroviari esistenti o futuri.¹²³ I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni. Gli allineamenti devono corrispondere allo stato finale prevedibile delle opere e tener conto della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente. Possono essere delimitati verticalmente.

² La determinazione di allineamenti presuppone l'esistenza di piani che indicano con sufficiente precisione, almeno a livello di particelle, l'ubicazione degli impianti ferroviari esistenti o pianificati.¹²⁴

³ Le decisioni sulla determinazione di allineamenti sono pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione del termine di ricorso.

¹¹⁸ RS 711

¹¹⁹ Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

¹²⁰ Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

¹²¹ Originario art. 18e. Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313).

¹²² Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

¹²³ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

Art. 18r¹²⁵ Effetti

¹ Entro gli allineamenti, come anche fra un allineamento e un impianto ferroviario non può essere eseguita alcuna trasformazione o altro intervento contrari allo scopo dell'allineamento. Sono eccettuati i provvedimenti presi per la manutenzione degli immobili o per l'eliminazione di pericoli e di effetti nocivi. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore.

² Nell'interno degli allineamenti fissati o previsti possono aver luogo atti preparatori. L'articolo 15 della LEspr¹²⁶ è applicabile per analogia.

Art. 18s¹²⁷ Soppressione

¹ L'UFT sopprime d'ufficio o su proposta di un'impresa ferroviaria, di un Cantone o di un Comune gli allineamenti divenuti privi d'oggetto.

² Le decisioni sulla soppressione di allineamenti sono pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione del termine di ricorso.

³ I principi dell'indebito arricchimento s'applicano per analogia ai casi in cui è stata versata un'indennità. Se trattasi di alienazione, il nuovo proprietario è tenuto alla restituzione. In caso di litigio, decide la Commissione di stima. ...¹²⁸

Art. 18t¹²⁹ Riserva del diritto cantonale

D'intesa con l'UFT, possono essere determinati, oltre a quelli nel senso della presente legge, anche allineamenti secondo il diritto cantonale, se esplicano effetti giuridici più estesi.

¹²⁵ Originario art. 18f. Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU **1984** 1429; FF **1981** I 313).

¹²⁶ RS **711**

¹²⁷ Originario art. 18g. Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU **1984** 1429; FF **1981** I 313).

¹²⁸ Per. abrogato dall'all. n. 75 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

¹²⁹ Originario art. 18h. Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU **1984** 1429; FF **1981** I 313).

Sezione 5: Indennità per restrizioni della proprietà¹³⁰

Art. 18^u¹³¹ ...¹³²

¹ Se equivalgono a un'espropriazione, le restrizioni della proprietà secondo gli articoli 18ⁿ–18^t danno luogo a un'indennità integrale. È fatto salvo l'articolo 21. Per il calcolo dell'indennità sono determinanti le condizioni esistenti all'entrata in vigore della restrizione della proprietà.

² L'indennità è dovuta dall'impresa ferroviaria oppure, se manca l'impresa, da colui che ha causato la restrizione della proprietà.

³ L'interessato deve annunciare per scritto le sue pretese all'impresa ferroviaria, entro 10 anni dal giorno in cui è entrata in vigore la restrizione della proprietà. Se le pretese sono contestate, in tutto o in parte, si applica la procedura secondo gli articoli 57–75 LEspr¹³³.

⁴ Tale procedura riguarda unicamente le pretese annunciate. Sono escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà fondiaria e domande intese a modificare autorizzazioni di impianti accessori (art. 18^m), zone riservate e allineamenti.

⁵ L'indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà.

Sezione 6: Ricomposizione particellare¹³⁴

Art. 18^v¹³⁵ ...¹³⁶

¹ Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto e se non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev'essere ordinata su domanda dell'autorità competente per l'approvazione dei piani entro un termine da essa fissato in virtù del diritto cantonale. Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni.

² Nella procedura di ricomposizione particellare:

- a. possono essere inseriti fondi dell'impresa ferroviaria;

¹³⁰ Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

¹³¹ Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

¹³² Abrogata dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

¹³³ RS 711

¹³⁴ Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

¹³⁵ Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

¹³⁶ Abrogata dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

- b. può essere ridotta la superficie dei fondi inclusa nella procedura;
- c. possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiari rese necessarie dalla costruzione ferroviaria;
- d. l'impresa ferroviaria può essere anticipatamente immessa in possesso;
- e. possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.

³ Il terreno ceduto all'impresa ferroviaria per i suoi bisogni mediante riduzioni di superficie è bonificato all'impresa di ricomposizione particellare, al valore venale.

⁴ Se il diritto cantonale non prevede una procedura particolare, si applica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili rispettivamente di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottizzazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello scopo della ricomposizione particellare per la costruzione ferroviaria.

⁵ Alla costruzione ferroviaria sono addebitati i costi supplementari che ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita esclusivamente a causa della costruzione ferroviaria, l'impresa ferroviaria sopporta integralmente le spese.

Sezione 7: Sicurezza¹³⁷

Art. 18^w¹³⁸ Autorizzazione d'esercizio

¹ Per gli impianti ferroviari e i veicoli è necessaria un'autorizzazione d'esercizio. L'UFT può prevedere deroghe.

² L'UFT rilascia l'autorizzazione d'esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e il progetto corrisponde alle prescrizioni determinanti.

³ L'UFT può procedere ad altre verifiche. L'impresa ferroviaria mette gratuitamente a disposizione il personale e il materiale necessari a tale scopo, nonché i documenti occorrenti; fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie.

Art. 18^x¹³⁹ Omologazione di tipo

L'UFT rilascia un'omologazione di tipo per i veicoli, gli elementi dei veicoli e gli elementi degli impianti ferroviari che devono essere utilizzati allo stesso modo e nella stessa funzione, se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e il progetto corrisponde alle prescrizioni determinanti.

¹³⁷ Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

¹³⁸ Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **1999** 3071; FF **1998** 2029). Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

¹³⁹ Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

Art. 18¹⁴⁰ Ritiro dell'autorizzazione d'esercizio o dell'omologazione di tipo

¹ L'UFT ritira l'autorizzazione d'esercizio o l'omologazione di tipo del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora:

- a. le condizioni vigenti al momento del suo rilascio non siano più soddisfatte; o
- b. le condizioni vigenti al momento del suo ritiro non siano soddisfatte e la sicurezza lo esiga.

² Può ritirare l'autorizzazione d'esercizio o l'omologazione di tipo del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora l'impresa ferroviaria violi ripetutamente o gravemente la legge, l'autorizzazione d'esercizio o l'omologazione di tipo.

Art. 19 Misure di sicurezza

¹ Conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale e alle condizioni stabilite nell'approvazione dei piani, l'impresa ferroviaria prende tutte le misure per garantire la sicurezza della costruzione e dell'esercizio della ferrovia e per evitare che persone o cose siano esposte a pericolo. Qualora i lavori di costruzione pregiudichino opere pubbliche, come strade e vie, condutture e impianti simili, l'impresa ferroviaria deve provvedere ad assicurarne l'uso, per quanto sia richiesto dall'interesse pubblico.

² L'impresa ferroviaria sopprime alle spese cagionate da queste misure. Le spese derivate da misure rese necessarie da progetti di costruzione o da altre esigenze di terzi sono a carico di questi ultimi.

Art. 20 Obbligo d'indennità

L'obbligo d'indennità, per i danni cagionati dall'impresa ferroviaria con una violazione di diritti di terzi, che non deve essere tollerata conformemente al diritto di vicinato o ad altre prescrizioni legali e che è una conseguenza inevitabile o difficilmente evitabile della costruzione o dell'esercizio della ferrovia, è disciplinato dalla legislazione federale sull'espropriazione.

Art. 21 Limitazioni nell'interesse della sicurezza della ferrovia

¹ I terzi che con lavori, impianti, alberi od opere pregiudicano la sicurezza della ferrovia devono, a domanda dell'impresa ferroviaria, rimediarsi¹⁴¹. Se le parti non si accordano, l'UFT, su proposta dell'impresa ferroviaria e sentite le parti, decide le misure da prendere. Nel frattempo, deve essere tralasciato qualsiasi intervento che pregiudica la sicurezza della ferrovia. Nei casi di grande urgenza, l'impresa ferroviaria può adottare i provvedimenti opportuni alla rimozione del pericolo.¹⁴²

¹⁴⁰ Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

¹⁴¹ Nuovo testo della frase giusta l'art. 55 n. 2 della LF del 4 ott. 1991 sulle foreste, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2521; FF 1988 III 137).

¹⁴² Introdotto dall'art. 55 n. 2 della LF 4 ott. 1991 sulle foreste, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2521; FF 1988 III 137).

² Se gli impianti e le opere dei terzi esistevano già prima dell'entrata in vigore della presente legge o prima della costruzione degli impianti ferroviari, il diritto dei terzi all'indennità, alla quale è tenuta l'impresa ferroviaria, è disciplinato dalla legislazione federale sulla espropriazione. Per gli impianti o le opere dei terzi eseguiti dopo, il loro titolare deve sopperire alle spese cagionate dalle misure previste nel capoverso 1; inoltre, non ha diritto ad alcuna indennità. I costi per provvedimenti volti alla rimozione di alberi pregiudizievoli alla sicurezza della ferrovia secondo il capoverso 1 sono a carico dell'impresa ferroviaria ove non comprovi il dolo del terzo responsabile.¹⁴³

Art. 22 Impianti di segnalazione e di telecomunicazione

Le imprese ferroviarie possono collocare ed esercitare gli impianti e apparecchi elettrici e radioelettrici necessari al loro servizio. Il DATEC designa gli impianti e gli apparecchi e ne disciplina l'uso. Gli impianti di telecomunicazioni soggiacciono in ogni caso alla procedura d'approvazione dei piani prevista dagli articoli 18–18i.¹⁴⁴

Art. 23¹⁴⁵ Prescrizioni sull'uso

¹ I gestori dell'infrastruttura possono emanare prescrizioni sull'uso dei loro impianti, nella misura in cui tali prescrizioni siano necessarie per un esercizio sicuro e senza intoppi.

² Possono emanare decisioni volte ad attuare le prescrizioni sull'uso.

³ Pubblicano le prescrizioni sull'uso.

Sezione 7a:¹⁴⁶ **Interoperabilità con il sistema ferroviario europeo**

Art. 23a Principio

Le ferrovie a scartamento normale devono adempiere, secondo le disposizioni della presente sezione, le condizioni tecniche e d'esercizio necessarie per consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni nel sistema ferroviario europeo (interoperabilità).

Art. 23b Campo d'applicazione

¹ Le disposizioni della presente sezione si applicano alla costruzione e all'esercizio delle tratte a scartamento normale e dei veicoli utilizzati su queste tratte.

¹⁴³ Introdotta dall'art. 55 n. 2 della LF 4 ott. 1991 sulle foreste, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2521; FF 1988 III 137).

¹⁴⁴ Nuovo testo del per. giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175).

¹⁴⁶ Introdotta dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

² Il Consiglio federale può decidere che le disposizioni della presente sezione non si applicano o si applicano solo parzialmente a determinate tratte e ai veicoli impiegati su tali tratte.

Art. 23c¹⁴⁷ Sottosistemi

¹ L'impresa di trasporto ferroviario può mettere in esercizio sottosistemi destinati all'impiego nel traffico interoperabile soltanto se l'UFT ha rilasciato un'autorizzazione d'esercizio.

² L'UFT rilascia l'autorizzazione d'esercizio se l'impresa ha fornito la prova in merito alla sicurezza e se il sottosistema, comprese le sue interfacce, soddisfa i requisiti essenziali, le disposizioni tecniche d'esecuzione e le altre prescrizioni determinanti.

³ L'UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine l'impresa mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per fornire la prova in merito alla sicurezza.

Art. 23d Ristrutturazione e rinnovo di sottosistemi

¹ Per ristrutturazione s'intendono i lavori di modifica di un sottosistema che ne migliorano le prestazioni. Per rinnovo s'intendono i lavori di sostituzione di un sottosistema che non ne modificano le prestazioni.

² I sottosistemi ristrutturati possono essere messi in esercizio soltanto se l'UFT ha rilasciato una nuova autorizzazione d'esercizio.

³ Se un sottosistema è rinnovato, l'UFT decide nel singolo caso se per la messa in esercizio è necessaria una nuova autorizzazione d'esercizio.

Art. 23e Componenti di interoperabilità

¹ Chi immette in commercio un elemento di costruzione destinato a essere incorporato in un sottosistema (componente di interoperabilità) deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono soddisfatti.

² Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per fornire tale prova.

Art. 23f Competenze

¹ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche d'esecuzione per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità; a tal fine tiene conto del diritto internazionale.

¹⁴⁷ Vedi anche la disp. trans. della mod. del 16 mar. 2012 alla fine del presente testo.

² D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia, l'UFT definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche d'esecuzione. Per quanto possibile designa norme armonizzate a livello internazionale.

³ L'UFT decide quali disposizioni si applicano a complemento delle disposizioni tecniche d'esecuzione e stabilisce le eccezioni alla loro applicazione; a tal fine tiene conto del diritto internazionale.

⁴ Il Consiglio federale può concludere con Stati esteri od organismi internazionali accordi sulla cooperazione nell'ambito dell'elaborazione e dell'applicazione di prescrizioni e norme internazionali.

Art. 23g Adempimento dei requisiti essenziali

¹ Se il sottosistema o il componente di interoperabilità è allestito o fabbricato conformemente alle disposizioni tecniche d'esecuzione e alle norme tecniche, si presume che i requisiti essenziali siano soddisfatti.

² Chi intende mettere in servizio sottosistemi o immettere in commercio componenti di interoperabilità che non sono conformi alle disposizioni tecniche d'esecuzione o alle norme tecniche, deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono soddisfatti in altro modo.

Art. 23h Immissione in commercio

I sottosistemi e i componenti di interoperabilità possono essere immessi in commercio se soddisfano i requisiti essenziali.

Art. 23i Sorveglianza del mercato

¹ L'UFT esercita una sorveglianza in funzione dei rischi per verificare se i sottosistemi o i componenti di interoperabilità immessi in commercio soddisfano i requisiti essenziali.

² A questo scopo gli organi di controllo dell'UFT possono:

- a. esigere gli attestati e le informazioni necessari;
- b. prelevare campioni;
- c. effettuare o far effettuare controlli;
- d. accedere a scopo di ispezione, durante il normale orario di lavoro, ai locali commerciali delle persone tenute a fornire informazioni;
- e. esigere che i documenti o le informazioni siano redatti in una delle lingue ufficiali.

³ L'UFT può esigere che per un determinato periodo di tempo l'Amministrazione delle dogane gli notifichi l'importazione di componenti di interoperabilità, designati con precisione.

⁴ Le ulteriori competenze dell'UFT sono rette dall'articolo 10 capoversi 2–6 della legge federale del 12 giugno 2009¹⁴⁸ sulla sicurezza dei prodotti.

Art. 23j Valutazione della conformità

¹ La prova che il sottosistema o il componente di interoperabilità soddisfa i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche d'esecuzione è fornita mediante un attestato di conformità rilasciato da un organismo di valutazione della conformità.

² Gli organismi di valutazione della conformità devono:

- a. essere accreditati in Svizzera e disporre di un'assicurazione di responsabilità civile; o
- b. essere nominati da uno Stato membro dell'Unione europea.

³ Gli attestati di conformità rilasciati da organismi di valutazione della conformità esteri sono riconosciuti se un accordo internazionale lo prevede.

Art. 23k Organismo federale di valutazione della conformità

Il Consiglio federale può istituire un organismo di valutazione della conformità, indipendente dall'UFT. Tale organismo dev'essere accreditato in Svizzera.

Art. 23l Trattamento dei dati

L'UFT è abilitato a raccogliere presso le imprese ferroviarie i dati necessari per l'interoperabilità, a trattarli ulteriormente e a pubblicarli.

Sezione 8: Incroci tra strade pubbliche e ferrovie¹⁴⁹

Art. 24 Approvazione¹⁵⁰

¹ La costruzione, la modificazione e lo spostamento di incroci tra ferrovie e strade pubbliche o private soggiacciono all'approvazione dell'UFT. Sono applicabili gli articoli 18–18i e 18m.¹⁵¹

² Gli incroci con strade pubbliche, destinate all'uso comune, devono essere approvati, se, durante e dopo la loro costruzione, il regolare esercizio della ferrovia è garantito da misure appropriate e da impianti di sicurezza e se non pregiudicano una prevista sistemazione degli impianti ferroviari.

¹⁴⁸ RS 930.11

¹⁴⁹ Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

¹⁵¹ Nuovo testo del per. giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

³ Nuovi incroci con strade pubbliche devono essere eseguiti, d'ordinario, mediante sotto o soprappassaggi. Nella procedura d'approvazione dei piani, l'UFT, su proposta delle autorità interessate, deve consultare periti delle costruzioni e della circolazione stradali.

Art. 25 Spese¹⁵²

¹ Se una nuova linea ferroviaria, destinata al traffico pubblico, incrocia una strada pubblica o se una nuova strada pubblica incrocia una linea ferroviaria, il proprietario della nuova via di comunicazione deve sopperire alle spese cagionate da tutti gli impianti nel luogo d'incrocio.

² L'uso del fondo stradale o ferroviario nei luoghi d'incrocio è gratuito.

Art. 26 Modifiche di incroci esistenti¹⁵³

¹ Se un passaggio a livello deve essere sostituito con un sotto o soprappassaggio, oppure deve essere soppresso a causa dello spostamento della strada, le spese cagionate da tutti i cambiamenti agli impianti ferroviari o stradali sono a carico:

- a. dell'impresa ferroviaria se la modifica è richiesta soprattutto dalle esigenze del traffico ferroviario;
- b. dei proprietari della strada se la modifica è richiesta soprattutto dalle esigenze del traffico stradale.¹⁵⁴

² Per tutte le altre modificazioni eseguite a un incrocio, compreso l'adeguamento e il miglioramento degli impianti di sicurezza, l'impresa ferroviaria e il proprietario della strada devono sopperire alle spese cagionate da tutti i cambiamenti agli impianti ferroviari e stradali nella misura in cui le modificazioni sono richieste dallo sviluppo del traffico su l'una o l'altra di queste vie di comunicazione.

³ È applicabile l'articolo 25 capoverso 2.

Art. 27 Partecipazione in proporzione ai vantaggi

¹ In ogni caso, ciascuna delle parti deve partecipare alle spese nella misura in cui trae vantaggi dalla modificazione delle condizioni.

² La parte, che, nell'interesse di uno stabile miglioramento o di una ulteriore sistemazione dei suoi impianti, pone speciali esigenze, deve sopperire da sola alle maggiori spese nel luogo d'incrocio.

¹⁵² Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

¹⁵³ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

Art. 28 Nuove strade private¹⁵⁵

L'articolo 25 è applicabile per analogia all'incrocio di una ferrovia con una nuova strada privata. L'impresa ferroviaria può esigere, per le spese, l'anticipazione o la prestazione di garanzie e, per l'uso del fondo della ferrovia, un'equa indennità.

Art. 29 Incrocio con nuove strade private

Gli articoli 25 a 28 sono applicabili per analogia alle spese cagionate dai lavori di manutenzione e di rinnovamento e da tutte le misure temporanee e permanenti prese allo scopo di prevenire infortuni nei luoghi d'incrocio, comprese quelle causate dal servizio degli impianti destinati a tale scopo.

Art. 30 Incroci tra ferrovie

Gli articoli 24 a 27 e 29 sono applicabili per analogia agli incroci tra ferrovie.

Art. 31 Incroci con altri impianti

¹ L'articolo 24 è applicabile per analogia agli incroci di una ferrovia con corsi d'acqua pubblici o privati, impianti di trasmissione, teleferiche, condutture e altri simili impianti.

² Le spese di costruzione, di manutenzione e di rinnovamento cagionate dall'esecuzione di un nuovo incrocio o dalla modificazione di un incrocio già esistente, come pure da tutte le misure temporanee o permanenti destinate a prevenire danni nei luoghi d'incrocio sono sopportate dal committente. L'impresa ferroviaria può esigere una equa indennità per l'uso della sua proprietà a vantaggio di impianti privati. Gli articoli 25 capoverso 2, e 26 capoverso 3 sono applicabili per analogia agli incroci con impianti pubblici.

³ È riservata la legislazione federale concernente gli incroci di impianti elettrici.

Art. 32 Convenzioni speciali

Gli articoli 25 a 31 non sono applicabili, qualora le parti abbiano concluso o concludano convenzioni che disciplinano diversamente la ripartizione delle spese.

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

Sezione 8a:¹⁵⁶ **Costi di mantenimento degli enti di difesa**¹⁵⁷**Art. 32a**¹⁵⁸

¹ I gestori dell'infrastruttura partecipano ai costi di mantenimento degli enti di difesa nella misura in cui questi ultimi forniscono prestazioni finalizzate all'intervento sugli impianti ferroviari.

² I gestori dell'infrastruttura concludono con i Cantoni interessati convenzioni sulla fornitura di siffatte prestazioni e sull'assunzione delle relative spese.

³ Il DATEC stabilisce in particolare quali prestazioni può comportare la preparazione all'intervento degli enti di difesa e le modalità di calcolo dei costi di mantenimento.

Sezione 9: Collaborazione tra le ferrovie¹⁵⁹**Art. 33**¹⁶⁰ Stazioni nodali

¹ Se le infrastrutture di diverse imprese ferroviarie con uguale scartamento e con standard tecnici uguali si incrociano, le imprese ferroviarie concordano chi realizza ed esercita il nodo.

² Il confine di proprietà e d'esercizio tra le infrastrutture delle due imprese si situa di regola fuori del nodo vero e proprio. Le imprese interessate lo fissano in modo che sia possibile una chiara delimitazione della responsabilità.

³ Nella costruzione e nell'esercizio del nodo, il traffico da e verso l'infrastruttura altrui non deve essere svantaggiato rispetto al traffico da e verso la propria infrastruttura.

⁴ Le imprese disciplinano per scritto in una convenzione le prestazioni reciproche nell'esercizio del nodo e delle tratte collegate.

Art. 34¹⁶¹ Raccordo dal profilo tecnico e dell'esercizio

¹ Ogni impresa ferroviaria è tenuta a concedere il raccordo dal profilo tecnico e dal profilo dell'esercizio a un'altra ferrovia in modo che:

- a. i viaggiatori possano passare senza difficoltà dai treni di una linea ferroviaria a quelli dell'altra linea ferroviaria;

¹⁵⁶ Introdotta dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2012** 5619, **2013** 1603; FF **2011** 823).

¹⁵⁷ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS **171.10**).

¹⁵⁸ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS **171.10**).

¹⁵⁹ Introdotta dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

¹⁶¹ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

- b. il materiale rotabile di uguale scartamento possa passare senza difficoltà da una linea ferroviaria all'altra;
- c. in caso di scartamento diverso sia possibile il raccordo a impianti di trabordo o a fosse per carrelli trasportatori.

² Le imprese disciplinano per scritto in una convenzione l'utilizzazione in comune di costruzioni, impianti e installazioni e le prestazioni reciproche, per quanto esse non facciano parte dell'accesso alla rete.

Art. 35¹⁶² Raccordo con altre imprese di trasporti pubblici

L'articolo 34 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 si applica per analogia al raccordo tra ferrovie e altre imprese di trasporti pubblici.

Art. 35a¹⁶³ Stazioni di interscambio

¹ Nel caso di progetti concernenti stazioni con offerte che presentano diverse funzioni di collegamento od offerte di più imprese ferroviarie o di diversi vettori di trasporto, gli enti pubblici e le imprese di trasporto coinvolti disciplinano in una convenzione scritta la ripartizione dei costi di costruzione, esercizio e manutenzione.

² La convenzione rispetta i principi seguenti:

- a. ogni ente pubblico e impresa di trasporto sostiene i costi relativi ai propri fondi; si tiene adeguatamente conto dei singoli interessi;
- b. in presenza di circostanze particolari, i costi sono ripartiti secondo gli interessi degli enti pubblici e delle imprese di trasporto coinvolti.

³ In ogni caso, le parti partecipano inoltre ai costi nella misura in cui traggano altri vantaggi determinanti

Art. 36¹⁶⁴ Assunzione di compiti preminenti senza incarico dell'UFT¹⁶⁵

¹ L'impresa che assume compiti preminenti di esercizio o sviluppo dell'infrastruttura disciplina per scritto con tutte le altre imprese interessate che esercitano un'infrastruttura ferroviaria i compiti, la consultazione reciproca e la ripartizione dei costi. Se le imprese non giungono a un accordo, decide l'UFT.

² Se per i lavori di sviluppo, inclusa la determinazione di standard, è necessario coinvolgere imprese di trasporto ferroviarie, tutte le imprese interessate devono essere coinvolte senza discriminazione.

¹⁶² Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

¹⁶³ Introdotto dal n. 13 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

¹⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

¹⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. 13 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

Art. 37¹⁶⁶ Assunzione di compiti preminenti su incarico dell'UFT

¹ L'UFT può incaricare i gestori dell'infrastruttura o terzi di assumere compiti preminenti per il trasporto ferroviario o per l'insieme dei trasporti pubblici (compiti sistemici) se ciò consente di migliorare l'efficienza o l'interoperabilità, di offrire soluzioni uniformi per la clientela o di garantire una sana evoluzione della concorrenza nel traffico ferroviario.

² L'UFT e gli incaricati disciplinano in una convenzione scritta contenuti e portata del compito sistemico. Convengono in particolare:

- a. la remunerazione;
- b. il coinvolgimento delle imprese e dei gruppi di aventi diritto interessati e l'eventuale formazione di un comitato;
- c. i diritti relativi a sistemi e applicazioni informatici;
- d. il tipo e la portata di un'eventuale rifatturazione di prestazioni alle imprese interessate.

³ L'UFT pubblica la convenzione. L'articolo 7 LTras¹⁶⁷ è applicabile.

⁴ I costi non coperti pianificati per l'adempimento dei compiti sistemici delegati sono finanziati dal fondo di cui all'articolo 1 della legge del 21 giugno 2013¹⁶⁸ sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.

⁵ Gli incaricati e tutte le imprese interessate disciplinano in una convenzione scritta i compiti sistemici delegati, la consultazione reciproca e la ripartizione dei costi. Le imprese sono tenute a collaborare. Sono periodicamente informate e adeguatamente coinvolte nell'ulteriore sviluppo.

⁶ Gli incaricati assicurano l'adempimento non discriminatorio dei compiti sistemici.

⁷ L'incarico di assumere compiti sistemici secondo il presente articolo non costituisce una commessa pubblica ai sensi della LAPub¹⁶⁹. Non è impugnabile.

⁸ L'articolo 10a LPD¹⁷⁰ è applicabile.

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

¹⁶⁷ RS **152.3**

¹⁶⁸ RS **742.140**

¹⁶⁹ RS **172.056.1**

¹⁷⁰ RS **235.1**

Sezione 10: Interruzione dell'esercizio¹⁷¹

Art. 38¹⁷² ...¹⁷³

¹ L'impresa ferroviaria che causa o constata un'interruzione dell'esercizio è tenuta a informare immediatamente le altre imprese interessate e a concordare con esse i provvedimenti necessari. Il trasporto regolare di viaggiatori deve essere garantito mediante deviazioni del traffico o altri mezzi di trasporto, eccetto in caso di forza maggiore.

^{1bis} La revoca di tracce già attribuite non dà diritto a risarcimento del danno se avviene a seguito della chiusura imprevedibile di una tratta e allo scopo di sfruttare al meglio la capacità esistente.¹⁷⁴

² Le ferrovie che servono esclusivamente o prevalentemente al trasporto di viaggiatori nel traffico locale o che, secondo la concessione, non sono tenute ad assicurare l'esercizio durante tutto l'anno, non devono organizzare alcun servizio sostitutivo. Lo stesso vale durante l'interruzione dell'esercizio per la revisione obbligatoria degli impianti.

Sezione 11: Servizi accessori¹⁷⁵

Art. 39¹⁷⁶

¹ L'impresa ferroviaria che esercita l'infrastruttura è autorizzata a istituire nelle aree delle stazioni servizi accessori a scopi commerciali, purché tali servizi corrispondano alle esigenze degli utenti della ferrovia.

² L'impresa ferroviaria che effettua il trasporto è autorizzata a istituire sui treni servizi accessori a scopi commerciali.

³ Ai servizi definiti accessori dalle imprese ferroviarie non si applicano le prescrizioni cantonali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura. Tali servizi soggiacciono tuttavia alle ulteriori prescrizioni di polizia commerciale, sanitaria ed economica e alle regolamentazioni del rapporto di lavoro dichiarate vincolanti dalle autorità competenti.

¹⁷¹ Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

¹⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).

¹⁷³ Abrogata dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

¹⁷⁴ Introdotto dall'all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1845; FF 2014 3253).

¹⁷⁵ Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

⁴ Le controversie tra i locatari di locali per servizi accessori e le imprese ferroviarie sottostanno alla giurisdizione civile.¹⁷⁷

Sezione 12: Competenza dell'UFT in caso di controversie¹⁷⁸

Art. 40¹⁷⁹ ...¹⁸⁰

¹ Sentiti gli interessati, l'UFT decide sulle controversie concernenti:¹⁸¹

- a.¹⁸² esigenze della costruzione e dell'esercizio ferroviari (art. 18 e 18*m*);
- b.¹⁸³ i provvedimenti per garantire la sicurezza della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie e per proteggere le persone e le cose (art. 19 cpv. 1, 21 cpv. 1, 24, 30, 31 cpv. 1 e 32*a*);
- c. il collocamento e l'esercizio di impianti elettrici e radioelettrici di segnalazione e di telecomunicazione (art. 22);
- d.¹⁸⁴ il rifiuto di prestarsi al raccordo o le pretese eccessive per prestarvisi e la ripartizione dei costi (art. 33–35*a*);
- e. la necessità d'istituire servizi accessori e il loro orario d'apertura e di chiusura (art. 39).

² L'UFT giudica anche le controversie relative all'applicazione delle disposizioni del presente capitolo concernenti le spese e la loro ripartizione nonché le indennità (art. 19 cpv. 2, 21 cpv. 2 e 25–35).¹⁸⁵

¹⁷⁷ Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3205; FF **2013** 6175).

¹⁷⁸ Introdotta dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183 **2007** 2457). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2012** 5619, **2013** 1603; FF **2011** 823).

¹⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1998** 2835; FF **1997** I 809).

¹⁸⁰ Abrogata dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2012** 5619, **2013** 1603; FF **2011** 823).

¹⁸¹ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

¹⁸² Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071; FF **1998** 2029).

¹⁸³ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2012** 5619, **2013** 1603; FF **2011** 823).

¹⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

Sezione 12a: Commissione del trasporto ferroviario¹⁸⁶**Art. 40a**¹⁸⁷ Organizzazione

¹ La ComFerr è una commissione extraparlamentare secondo l'articolo 57a della legge del 21 marzo 1997¹⁸⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. È indipendente e decide senza istruzioni del Consiglio federale o di autorità amministrative. È aggregata sul piano amministrativo al DATEC.

² La ComFerr è composta di almeno cinque e al massimo sette membri; il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente e il vicepresidente.

³ I membri sono esperti indipendenti. Non possono in particolare essere impiegati di imprese ferroviarie, né appartenere a loro organi né essere legati a tali imprese da contratti inerenti alla prestazione di servizi.

⁴ La ComFerr emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione (regolamento interno) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.

Art. 40a^{bis} ¹⁸⁹ Segreteria

¹ La ComFerr dispone di una segreteria. Quest'ultima prepara i lavori della ComFerr e li coordina con quelli dell'UFT.

² Il presidente della ComFerr è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale della segreteria.

³ Il rapporto d'impiego è retto dalla LPers¹⁹⁰.

Art. 40a^{ter} ¹⁹¹ Compiti

¹ La ComFerr giudica le controversie concernenti:

- a. la concessione dell'accesso alla rete;
- b. le convenzioni sull'accesso alla rete;
- c. il calcolo del prezzo di traccia;

¹⁸⁶ Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 (RU **2012** 5619; FF **2011** 823). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

¹⁸⁷ Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU **1998** 2835; FF **1997** I 809). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

¹⁸⁸ RS **172.010**

¹⁸⁹ Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 (RU **2012** 5619; FF **2011** 823). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

¹⁹⁰ RS **172.220.1**

¹⁹¹ Introdotto dall'all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merc (RU **2016** 1845; FF **2014** 3253). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020, il cpv. 1 lett. f entra in vigore il 1° gen. 2021 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

- d. l'accesso agli impianti di trasbordo per il traffico combinato e ai binari di raccordo cofinanziati dalla Confederazione;
 - e. l'adempimento di compiti sistemici;
 - f. ...
- ² Sorveglianza:
- a. l'applicazione delle regole sulle priorità in situazioni normali e in caso di perturbazione;
 - b. l'applicazione non discriminatoria dei processi di gestione dell'esercizio;
 - c. l'assegnazione non discriminatoria delle tracce;
 - d. l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura ai sensi dell'articolo 62 capoverso 1; sono fatte salve le competenze della Commissione della concorrenza in caso di controversie fra imprese di trasporto ferroviario;
 - e. l'adempimento non discriminatorio dei compiti sistemici, per quanto tale sorveglianza non sia assicurata dall'UFT nell'ambito dell'incarico.
- ³ Osserva l'evoluzione del mercato ferroviario ai fini di un trattamento non discriminatorio di tutti gli interessati e di una sana evoluzione della concorrenza.
- ⁴ Può avviare inchieste d'ufficio.
- ⁵ Si coordina con le autorità di regolamentazione di altri Stati. Può scambiare con queste le informazioni e i dati necessari.
- ⁶ La legge del 6 ottobre 1995¹⁹² sui cartelli non è applicabile all'accesso alla rete.

Art. 40^{quater} ¹⁹³ Fornitura di dati e obbligo di fornire informazioni

¹ Nell'ambito della vigilanza sul mercato la ComFerr è autorizzata a rilevare i dati necessari presso le imprese ferroviarie e a trattarli. Le imprese ferroviarie forniscono le informazioni necessarie per la statistica ufficiale dei trasporti e gli altri documenti di cui la ComFerr necessita per adempiere i suoi compiti.

² I servizi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a collaborare agli accertamenti della ComFerr e a fornirle i documenti necessari.

Art. 40^{quinquies} ¹⁹⁴ Principi procedurali

¹ I procedimenti davanti alla ComFerr sono retti dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁹⁵ sulla procedura amministrativa (PA) e per analogia

¹⁹² RS 251

¹⁹³ Introdotto dall'all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci (RU 2016 1845; FF 2014 3253). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

¹⁹⁴ Introdotto dall'all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci (RU 2016 1845; FF 2014 3253). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

¹⁹⁵ RS 172.021

dagli articoli 23 e 39 della legge del 17 giugno 2005¹⁹⁶ sul Tribunale amministrativo federale.

² Al procedimento su azione si applicano per analogia le disposizioni della PA relative alla procedura di ricorso, in particolare gli articoli 52, 56, 57, 60 e 63–69.

³ Sono ammessi l'intervento accessorio, il cumulo di azioni, il litisconsorzio e la domanda riconvenzionale. In questi casi si applicano per analogia gli articoli 15, 24, 26 e 31 della legge del 4 dicembre 1947¹⁹⁷ di procedura civile federale.

⁴ Il presidente apre il procedimento d'ufficio o confermando per scritto il ricevimento del ricorso o dell'azione.

Art. 40^asexies 198 Sanzioni amministrative

¹ La ComFerr addossa all'impresa che contravviene al divieto di discriminazione nell'accesso alla rete un importo corrispondente alla cifra d'affari conseguita dall'impresa stessa o da terzi grazie alla discriminazione.

² Addossa all'impresa che contravviene a una conciliazione, a una decisione della ComFerr o a una decisione di un'autorità di ricorso un importo sino a 100 000 franchi.

Art. 40^asepties 199 Finanziamento

¹ Per le sue decisioni la ComFerr riscuote emolumenti. Questi sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

² La Confederazione assume i costi della ComFerr che non sono coperti dagli emolumenti.

³ Il Consiglio federale stabilisce i contributi della Confederazione e la tariffa degli emolumenti e disciplina la riscossione degli stessi.

Art. 40^aocties 200 Tutela giurisdizionale

¹ La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

² I ricorsi contro le decisioni della ComFerr hanno effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo dispone, d'ufficio o ad istanza di parte.

³ Nel suo ambito di competenza la ComFerr è legittimata a interporre ricorso contro le decisioni di altre autorità federali e del Tribunale amministrativo federale.

¹⁹⁶ RS 173.32

¹⁹⁷ RS 273

¹⁹⁸ Introdotto dall'all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci (RU 2016 1845; FF 2014 3253). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

¹⁹⁹ Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

²⁰⁰ Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

Sezione 13:²⁰¹ **Responsabilità**²⁰²**Art. 40b**

¹ Se i rischi caratteristici legati all'esercizio della ferrovia causano la morte o il ferimento di una persona o un danno materiale, il titolare dell'impresa ferroviaria risponde del danno.

² Il titolare dell'impresa ferroviaria risponde dei danni causati:

- a.²⁰³ agli oggetti che si trovano sotto la custodia del viaggiatore, esclusivamente in virtù della legge del 20 marzo 2009²⁰⁴ sul trasporto di viaggiatori;
- b.²⁰⁵ agli oggetti trasportati, esclusivamente in virtù del Codice delle obbligazioni²⁰⁶ e dei pertinenti accordi internazionali.

³ In quanto la responsabilità nei casi di cui al capoverso 2 non sia disciplinata dalla legge sul trasporto di viaggiatori o dalla legge del 25 settembre 2015²⁰⁷ sul trasporto di merci, si applicano esclusivamente le disposizioni del Codice delle obbligazioni relative ai contratti.²⁰⁸

Art. 40c Esonero

¹ Il titolare è liberato dalla responsabilità se un fatto che non gli è imputabile ha contribuito a produrre il danno in misura tale da dover esserne ritenuto la causa principale.

² Sono fatti di tale genere in particolare:

- a. la forza maggiore; o
- b. la colpa grave del danneggiato o di un terzo.

Art. 40d Utilizzazione dell'infrastruttura

¹ Il titolare di un'impresa ferroviaria che utilizza l'infrastruttura di un'altra impresa ferroviaria risponde nei confronti dei danneggiati.

² Ha diritto di regresso verso il titolare dell'impresa che esercita l'infrastruttura se questa ha concorso a causare il verificarsi del danno.

²⁰¹ Introdotta dal n. I 1 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5973; FF **2007** 3997).

²⁰² Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183 **2007** 2457).

²⁰³ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²⁰⁴ RS **745.1**

²⁰⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1845; FF **2014** 3253).

²⁰⁶ RS **220**

²⁰⁷ RS **742.41**

²⁰⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1845; FF **2014** 3253).

³ Se non è possibile determinare quale impresa ferroviaria abbia causato il danno, risponde il titolare dell'impresa che esercita l'infrastruttura.

Art. 40e Convenzioni

¹ Ogni convenzione che escluda o restringa la responsabilità civile disciplinata dalla presente legge è nulla.

² Ogni convenzione che stabilisce un risarcimento manifestamente insufficiente è impugnabile entro un anno dalla sua conclusione.

Art. 40f Applicazione del Codice delle obbligazioni

Salvo disposizione contraria della presente legge, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni²⁰⁹ sugli atti illeciti.

Capitolo 5: Prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche²¹⁰

Art. 41 Norma fondamentale

Salvo disposizioni contrarie della presente legge o convenzioni speciali fra le parti, le prestazioni particolari delle imprese ferroviarie a favore della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di altre corporazioni di diritto pubblico, come pure dei loro stabilimenti e servizi devono essere risarcite secondo i principi generalmente ammessi nel commercio.

Art. 42 Difesa nazionale²¹¹

¹ Ove fosse ordinato dal Consiglio federale, gli impianti ferroviari, i veicoli e il loro parco devono essere costruiti, completati e tenuti pronti al servizio conformemente ai bisogni della difesa nazionale militare ed economica. È applicabile l'articolo 18.

² La Confederazione assume le spese cagionate dalle misure richieste a tal fine.²¹²

Art. 43 Trasporti militari

¹ Le imprese ferroviarie, nei limiti della loro capacità, devono eseguire per l'esercito e l'amministrazione militare i trasporti ordinati dai competenti organi militari. Sono riservate le eccezioni e le limitazioni decise dal Consiglio federale.

²⁰⁹ RS 220

²¹⁰ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

²¹¹ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

²¹² Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

2 ...213

³ La Confederazione sopprime alle spese cagionate da misure speciali di sicurezza che dovessero essere prese per eseguire trasporti militari.

Art. 44 Responsabilità della Confederazione

¹ La Confederazione è responsabile nei confronti delle imprese ferroviarie dei danni cagionati dai trasporti militari, in quanto nessuna colpa possa essere attribuita all'impresa o al personale di questa.

² La Confederazione è responsabile nei confronti delle imprese ferroviarie, secondo le norme del diritto civile, dei danni cagionati dalla costruzione, dalla presenza e dall'uso di opere e impianti militari sul fondo della ferrovia o nelle vicinanze di esso.

Art. 45²¹⁴

Art. 46²¹⁵

Art. 47 Igiene pubblica

La legislazione federale concernente l'igiene degli uomini e degli animali, il traffico delle merci e la lotta contro i parassiti stabilisce le prestazioni delle imprese ferroviarie richieste dalla sua esecuzione. Per tali prestazioni, le imprese ferroviarie hanno diritto a un'equa indennità.

Art. 48²¹⁶ Controversie

¹ L'UFT decide sulle controversie relative alla presente sezione.

² Le decisioni dell'UFT possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Capitolo 5a:²¹⁷ **Ampliamento dell'infrastruttura**

Art. 48a Obiettivi

L'ampliamento dell'infrastruttura persegue i seguenti obiettivi:

²¹³ Abrogato dall'art. 53 n. 4 della LF del 4 ott. 1985 sul trasporto pubblico, con effetto dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1974; FF **1983** II 159).

²¹⁴ Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU **1998** 2835; FF **1997** I 809).

²¹⁵ Abrogato dall'all. n. 15 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1411; FF **2004** 485).

²¹⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 75 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

²¹⁷ Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

- a. traffico viaggiatori:
 1. migliorare i collegamenti con le aree metropolitane europee,
 2. migliorare i collegamenti tra le aree metropolitane svizzere e al loro interno,
 3. migliorare i collegamenti all'interno della rete urbana svizzera e con i centri delle aree metropolitane,
 4. ampliare il traffico regionale e il traffico d'agglomerato,
 5. migliorare i collegamenti con le regioni di montagna e le regioni turistiche;
- b. traffico merci:
 1. trasferire il traffico pesante transalpino dalla strada alla ferrovia,
 2. migliorare il traffico interno, nonché il traffico di importazione e di esportazione,
 3. migliorare la disponibilità delle tracce.

Art. 48b Programma di sviluppo strategico

¹ L'infrastruttura è ampliata per fasi nell'ambito di un programma di sviluppo strategico.

² La Confederazione aggiorna periodicamente il programma di sviluppo strategico d'intesa con i Cantoni delle rispettive regioni di pianificazione e con le imprese ferroviarie interessate.

³ Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sullo stato dell'ampliamento, sui necessari adeguamenti del programma di sviluppo strategico e sulla successiva fase di ampliamento pianificata.

Art. 48c Fasi di ampliamento

¹ Gli atti normativi sulle singole fasi di ampliamento sono emanati in forma di decreto federale. Tali decreti federali sottostanno a referendum facoltativo.

² Le misure previste nelle fasi di ampliamento si basano su una prova della necessità e su un'analisi dell'offerta effettuata secondo criteri di economia aziendale e macroeconomici.

³ Nei messaggi relativi alle fasi di ampliamento il Consiglio federale illustra in particolare i costi susseguenti per l'intero sistema ferroviario.

⁴ In ogni fase di ampliamento è perseguito anche l'obiettivo di assicurare la qualità dell'offerta sulla rete già esistente del traffico a lunga distanza e sono previsti i crediti necessari a tale scopo.

Art. 48d Pianificazione delle fasi di ampliamento

¹ In quanto responsabile del processo, l'UFT dirige e coordina le pianificazioni necessarie per le fasi di ampliamento. Tiene conto delle pianificazioni regionali dei Cantoni e coinvolge le imprese ferroviarie interessate.

² I Cantoni assicurano la pianificazione regionale dell'offerta. A tal fine definiscono regioni di pianificazione adeguate. Le imprese ferroviarie interessate sono coinvolte in modo adeguato.

Art. 48e Progettazione ed esecuzione delle misure

¹ Le imprese ferroviarie e i terzi incaricati della realizzazione delle misure (società costruttrici) progettano le misure per l'ampliamento dell'infrastruttura, le coordinano con le esigenze del mantenimento della qualità e le eseguono.

² In tale contesto, tengono costantemente conto, secondo il principio dell'ottimizzazione aziendale ed economica, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle miglorie organizzative e dell'evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.

Art. 48f Convenzioni di attuazione

¹ La Confederazione conclude convenzioni di attuazione relative alle misure di ampliamento con le imprese ferroviarie o le società costruttrici. In tali convenzioni sono stabiliti in dettaglio le misure per le singole tratte e i singoli nodi, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l'organizzazione.

² Se le misure necessitano di interventi subordinati correlati per il mantenimento della qualità, anche questi sono stabiliti nelle convenzioni di attuazione.

³ Le convenzioni sono concluse dal DATEC. Gli adeguamenti di minore entità, in particolare di carattere organizzativo o tecnico, possono essere convenuti dall'UFT.

Capitolo 6:²¹⁸ Finanziamento dell'infrastruttura²¹⁹

Sezione 1: In generale²²⁰

Art. 49²²¹ Principi

¹ Fatto salvo l'articolo 9b, la Confederazione assume l'onere principale del finanziamento dell'infrastruttura.

² I Cantoni partecipano al finanziamento dell'infrastruttura.

³ Fatte salve le prestazioni di cui all'articolo 59, dalle prestazioni federali ai sensi della presente legge sono escluse le tratte che:

- a. assicurano il collegamento capillare;

²¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441).

²¹⁹ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

²²⁰ Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

²²¹ Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

- b. collegano località che non sono abitate tutto l'anno;
- c. non servono per il trasporto di consistenti quantità di merci.

Art. 50²²² Condizioni

¹ Hanno diritto all'indennità le imprese:

- a. la cui presentazione dei conti soddisfa le esigenze del capitolo 9;
- b. la cui contabilità è suddivisa in settori e attesta i costi non coperti di ogni settore; e
- c. che gestiscono come settori distinti almeno il trasporto regionale di viaggiatori e l'eventuale infrastruttura ferroviaria.

² La Confederazione può accordare agevolazioni alle imprese straniere con poche linee in Svizzera.

Art. 51²²³ Convenzioni sulle prestazioni

¹ La Confederazione, rappresentata dall'UFT, e le imprese ferroviarie concludono convenzioni sulle prestazioni ogni quattro anni. In tali convenzioni sono anticipatamente convenuti l'offerta di prestazioni nonché le indennità e i mutui previsti nel settore dell'infrastruttura sulla scorta delle priorità in materia di politica dei trasporti della Confederazione e dei conti di previsione delle imprese.

² Se il mantenimento della qualità necessita di misure di ampliamento subordinate, anche queste sono stabilite nella convenzione sulle prestazioni.

³ Le indennità e i mutui servono in primo luogo a mantenere l'infrastruttura in buono stato e ad adeguarla alle esigenze del traffico e allo stato della tecnica. In tale contesto sono in particolare considerati:

- a. i collegamenti basilari adeguati;
- b. gli imperativi della politica regionale, in particolare i bisogni inerenti allo sviluppo economico delle regioni sfavorite;
- c. gli imperativi della politica di assetto del territorio e d'agglomerato;
- d. gli imperativi della protezione dell'ambiente.

Art. 51a²²⁴ Controversie relative alle convenzioni sulle prestazioni

¹ Se l'UFT e le imprese ferroviarie non riescono ad accordarsi su una convenzione sulle prestazioni o sulla sua applicazione, la decisione spetta al DATEC.

²²² Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

²²³ Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

²²⁴ Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

² Le decisioni del DATEC possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. Possono essere fatti valere:

- a. la violazione del diritto federale, compresi l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento;
- b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

³ I ricorsi interposti contro le decisioni del DATEC non hanno effetto sospensivo.

Art. 51^{b225} Modalità di finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità

¹ I costi pianificati e non coperti per l'esercizio e il mantenimento della qualità, compresi gli ammortamenti e i costi d'investimento non attivabili, sono finanziati mediante indennità.

² Gli investimenti che superano i mezzi finanziari destinati all'ammortamento e le riserve di liquidità disponibili sono finanziati con mutui senza interessi e rimborsabili condizionalmente. Se i mezzi finanziari destinati all'ammortamento superano gli investimenti, i mutui in corso rimborsabili condizionalmente devono essere rimborsati al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria conformemente alla legge del 21 giugno 2013²²⁶ sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria o compensati con le altre prestazioni di tale Fondo.

³ I mutui rimborsabili condizionalmente della Confederazione possono essere convertiti in capitale proprio, fatte salve le decisioni necessarie a tal fine secondo il diritto della società anonima. La Confederazione può inoltre rinunciare al rimborso dei mutui se vi rinuncia pure il Cantone o a titolo di partecipazione alle misure di risanamento finanziario necessarie.

Art. 52²²⁷ Gestione razionale

¹ Le imprese ferroviarie aderiscono ad associazioni professionali e organizzazioni di categoria adatte a rafforzare la propria posizione sul mercato.

² L'UFT può obbligare le imprese ferroviarie a svolgere congiuntamente importanti gare d'appalto.²²⁸

³ Può disporre misure per raggiungere gli obiettivi o esigere il rimborso di prestazioni finanziarie se l'impresa:

- a. non fornisce come convenuto le prestazioni ordinate;

²²⁵ Introdotta dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

²²⁶ RS **742.140**

²²⁷ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 19 giu. 2015 sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4747; FF **2013** 727, **2014** 7247).

²²⁸ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

- b. non raggiunge gli obiettivi fissati;
- c. non rispetta le scadenze fissate; o
- d. non è gestita in modo economicamente razionale.²²⁹

Art. 53²³⁰

Art. 54²³¹

Art. 55

Abrogato

Art. 56²³²

Art. 57²³³ Partecipazione dei Cantoni al finanziamento

¹ I Cantoni versano un contributo di 500 milioni all'anno al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria per finanziare i costi dell'infrastruttura.

^{1bis} Il contributo si basa sui prezzi del 2016. È adeguato all'evoluzione del prodotto interno lordo reale e segue l'indice di rincaro delle opere ferroviarie. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli d'intesa con il DATEC.²³⁴

² La partecipazione di ogni Cantone è determinata dalle prestazioni di traffico regionale ordinate alle imprese ferroviarie (viaggiatori–chilometri e treni–chilometri) secondo la chiave di ripartizione intercantonale²³⁵.

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari per via d'ordinanza, dopo aver consultato i Cantoni.

²²⁹ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

²³⁰ Abrogato dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²³¹ Abrogato dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2012** 5619, **2013** 1603; FF **2011** 823).

²³² Abrogato dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

²³³ Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

²³⁴ Introdotto dal n. I 6 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 5205; FF **2016** 4135).

²³⁵ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS **171.10**).

Sezione 2: Finanziamento dell'ampliamento dell'infrastruttura²³⁶**Art. 58**²³⁷ Crediti d'impegno

¹ L'Assemblea federale stanziava mediante decreto federale i crediti d'impegno necessari per le fasi di ampliamento secondo l'articolo 48c.

² Se singole misure subiscono ritardi, i crediti d'impegno previsti per le stesse possono, qualora non siano esauriti, essere destinati alla realizzazione di altre misure la cui pianificazione è prevista da un decreto federale.

³ Il Consiglio federale stabilisce le misure da realizzare secondo il capoverso 2.

Art. 58a²³⁸ Modalità di finanziamento dell'ampliamento

¹ La Confederazione, mediante il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria, mette a disposizione le risorse stanziare per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui senza interessi, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso.

² I dettagli sono disciplinati nelle convenzioni di attuazione di cui all'articolo 48f.

Art. 58b²³⁹ Finanziamento di misure supplementari o alternative da parte di terzi

¹ I Cantoni e altri terzi possono finanziare misure supplementari o alternative se queste possono essere integrate nel programma di sviluppo strategico.

² Essi assumono:

- a. in caso di misure supplementari: tutti i costi;
- b. in caso di misure alternative: la differenza tra i costi delle misure previste dalla Confederazione e quelle da loro previste.

³ La partecipazione di terzi non deve comportare un onere supplementare per la Confederazione né nella fase di costruzione né in quella d'esercizio.

⁴ La Confederazione conclude con i terzi e le imprese ferroviarie convenzioni concernenti le misure. In tali convenzioni sono stabiliti in dettaglio le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l'organizzazione.

²³⁶ Introdotta dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

²³⁷ Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

²³⁸ Introdotta dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

²³⁹ Introdotta dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

Art. 58^{c240} Prefinanziamento

Le imprese ferroviarie possono concludere con i Cantoni interessati e con terzi convenzioni sul prefinanziamento delle misure la cui realizzazione o pianificazione è stata decisa dall'Assemblea federale. Tali convenzioni sottostanno all'approvazione dell'UFT.

Art. 58^{d241} Disposizioni di esecuzione

Il DATEC emana le disposizioni di esecuzione relative alla supervisione delle prestazioni, dei costi, delle finanze e delle scadenze concernenti le misure approvate.

Art. 58^{e242} Rapporto

Il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale in merito al finanziamento dell'ampliamento dell'infrastruttura, segnatamente:

- a. sullo stato e sul seguito dei lavori;
- b. sulle spese in base ai crediti d'impegno stanziati.

Capitolo 7:**Aiuto in caso di gravi danni causati dalle forze della natura²⁴³****Art. 59²⁴⁴** Danni causati dalle forze della natura

La Confederazione può concedere alle imprese ferroviarie che hanno subito gravi danni causati dalle forze della natura aiuti finanziari per il ripristino o la sostituzione di impianti danneggiati o distrutti e per i lavori di sgombero.

²⁴⁰ Introdotta dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

²⁴¹ Introdotta dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

²⁴² Introdotta dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

²⁴³ Originario avanti l'art. 56. Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

Art. 60 e 61²⁴⁵

Art. 61a²⁴⁶

Capitolo 8:²⁴⁷ **Separazione dei trasporti e dell'infrastruttura**

Art. 62²⁴⁸ Estensione dell'infrastruttura

¹ L'infrastruttura comprende tutte le costruzioni, tutti gli impianti e tutte le installazioni che devono essere utilizzati in comune nell'ambito dell'accesso alla rete, in particolare:

- a. la via di corsa;
- b. gli impianti di alimentazione elettrica, segnatamente le sottostazioni e i raddrizzatori;
- c. gli impianti di sicurezza;
- d. le installazioni per il pubblico;
- e. le stazioni di smistamento e gli impianti per ricevere e formare i treni;
- f. gli impianti di carico pubblici, consistenti in binari e aree di carico, in cui le merci possono essere trasbordate autonomamente e indipendentemente (impianti di carico e scarico);
- g. i locomotori di smistamento nelle stazioni di smistamento;
- h. gli edifici di servizio e i locali necessari per la manutenzione e l'esercizio dell'infrastruttura secondo le lettere a–g.

² L'infrastruttura può inoltre comprendere le costruzioni, gli impianti e le installazioni che sono legati all'esercizio dell'infrastruttura ma non sono oggetto dell'accesso alla rete. Vi rientrano in particolare:

- a. gli impianti per la manutenzione giornaliera del materiale rotabile;
- b. le centrali elettriche e gli elettrodotti;
- c. le installazioni di vendita;
- d. i locali per servizi accessori;
- e. i locali di servizio per le imprese di trasporto ferroviarie;

²⁴⁵ Abrogati dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²⁴⁶ Originario art. 60a. Introdotto dall'all. n. 16 della LF del 5 ott. 1990 sui sussidi (RU **1991** 857; FF **1987** I 297). Abrogato dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²⁴⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1845; FF **2014** 3253).

- f. gli alloggi di servizio;
 - g. le gru e le altre apparecchiature di trasbordo negli impianti di carico e scarico;
 - h. gli impianti di trasbordo per il trasporto di merci, compresi i binari per gru e di carico.
- ³ Fanno parte delle ferrovie ai sensi della presente legge, ma non dell'infrastruttura:
- a. i binari e gli edifici per la manutenzione del materiale rotabile (impianti per la manutenzione e officine);
 - b. i binari e gli edifici per lo stazionamento a lungo termine del materiale rotabile (impianti di stazionamento);
 - c. i binari ubicati in cantieri ferroviari o utilizzati per l'accesso a tali cantieri (binari di cantiere).
- ⁴ Non fa parte dell'infrastruttura nemmeno la fornitura di prestazioni di trasporto nel traffico merci e viaggiatori.

Art. 63 Esercizio dell'infrastruttura

Rientrano nell'infrastruttura anche l'esercizio e la manutenzione delle costruzioni, degli impianti e delle installazioni di cui all'articolo 62.

Art. 64 Organizzazione

¹ L'impresa ferroviaria deve separare a livello organizzativo il settore dell'infrastruttura dagli altri settori aziendali, rendendolo indipendente. L'UFT può dispensare da quest'obbligo le ferrovie a scartamento ridotto e le imprese ferroviarie minori.

² L'infrastruttura ai sensi dell'articolo 62 capoverso 2 e le relative prestazioni di servizio possono essere separate dal settore dell'infrastruttura a livello organizzativo. I loro costi devono essere fatturati integralmente ai beneficiari delle prestazioni.

Art. 65 Esenzione fiscale

L'infrastruttura ai sensi dell'articolo 62 capoversi 1 e 2 è esente dalle imposte cantonali e comunali sui beni immobili.

Capitolo 9: Contabilità²⁴⁹

Art. 66²⁵⁰ Principi

¹ La contabilità delle imprese ferroviarie è retta dalla sezione 7 della legge del 20 marzo 2009²⁵¹ sul trasporto di viaggiatori, fatte salve le disposizioni della presente legge.

² Nel bilancio e nel conto investimenti, l'impresa ferroviaria deve separare il settore dell'infrastruttura dagli altri settori.

³ Nel conto economico l'impresa ferroviaria tiene un conto settoriale per l'infrastruttura.

Art. 67²⁵² Impiego dell'utile e remunerazione del capitale proprio

Non sono ammesse le ripartizioni dell'utile e la remunerazione del capitale proprio a carico del conto settoriale dell'infrastruttura. L'utile è attribuito completamente a una riserva speciale del settore dell'infrastruttura destinata alla copertura di futuri disavanzi o a spese straordinarie.²⁵³

Art. 68 e 69²⁵⁴

Art. 70 a 72²⁵⁵

Art. 73²⁵⁶

Art. 74²⁵⁷

²⁴⁹ Originario avanti l'art. 63. Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²⁵¹ RS **745.1**

²⁵² Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²⁵³ Nuovo testo del per. giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

²⁵⁴ Abrogati dal n. I della LF del 24 mar. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 3680; FF **1994** I 441).

²⁵⁵ Abrogati dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²⁵⁶ Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 3680; FF **1994** I 441).

²⁵⁷ Abrogato dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

Capitolo 10: Diritto di compera degli enti pubblici²⁵⁸

Art. 75²⁵⁹ Diritto di compera nell'interesse del Paese

¹ Se l'interesse del Paese lo esige, la Confederazione può acquistare al valore contabile l'infrastruttura oggetto di una concessione di qualsiasi impresa ferroviaria. I mutui che la Confederazione avesse concesso all'impresa sono computati nel prezzo d'acquisto.

² Il diritto di compera di cui al capoverso 1 spetta anche ai Cantoni e ai Comuni cui la concessione conferisce tale facoltà. Se Cantoni o Comuni hanno acquistato un'infrastruttura ferroviaria, la Confederazione può esigere che la stessa le sia ceduta alle condizioni stabilite nella presente legge.

Art. 76 a 78²⁶⁰

Art. 79²⁶¹ Contestazioni

In caso di contestazione sulla determinazione del prezzo d'acquisto decide l'autorità di sorveglianza.

Capitolo 11:²⁶² Attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario

Art. 80 Esame di capacità

Il Consiglio federale può prescrivere che:

- a. le persone che svolgono un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario debbano sostenere un esame di capacità teorico e pratico; può prevedere la consegna di una licenza se l'esame viene superato;
- b. le persone che intendono seguire una formazione per svolgere un'attività secondo la lettera a necessitano di una tessera d'allievo rilasciata dall'UFT;
- c. le persone che svolgono un'attività secondo la lettera a o che intendono seguire una formazione a tal fine devono soddisfare determinati requisiti personali e tecnici; il Consiglio federale può prevedere anche esami psicologici e medici volti ad accertare i requisiti personali.

²⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²⁶⁰ Abrogati dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²⁶¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 15 dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 901).

²⁶² Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

Art. 80a²⁶³ Accertamento dell'idoneità

¹ Se sussistono dubbi sull'idoneità di una persona che svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario, la persona interessata è sottoposta a un esame d'idoneità, segnatamente se vi è una comunicazione di un medico attestante l'incapacità della persona di svolgere in modo sicuro un'attività rilevante per la sicurezza a causa di una malattia fisica o psichica, di un'infermità oppure di una dipendenza.

² I medici sono liberati dal segreto professionale per quanto riguarda le comunicazioni di cui al capoverso 1. Possono inviare la comunicazione direttamente all'UFT, al datore di lavoro oppure all'autorità di sorveglianza dei medici.

Art. 81 Inidoneità a prestare servizio

Chi sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicinali o per altri motivi non dispone della necessaria capacità fisica e mentale è inidoneo a prestare servizio e nel periodo in questione non può svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

Art. 82 Accertamento dell'inidoneità a prestare servizio

¹ Le persone che svolgono un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario possono essere sottoposte a un'analisi alcolemica dell'alito.

² Se palesa indizi di inidoneità a prestare servizio che non vanno o non vanno unicamente ricondotti all'influsso dell'alcol, la persona interessata può essere sottoposta ad altri esami preliminari, in particolare all'esame dell'urina, della saliva, del sudore, dei capelli e delle unghie.

³ È ordinata una prova del sangue se:

- a. vi sono indizi di inidoneità a prestare servizio; o
- b. la persona interessata si oppone o si sottrae all'esecuzione dell'analisi alcolemica dell'alito o elude lo scopo di questa misura.

⁴ Per motivi gravi la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio. Sono fatti salvi altri mezzi di prova.

Art. 83 Revoca della licenza

¹ Se una persona che svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario si trova in uno stato che esclude l'esercizio sicuro di tale attività, gliene deve essere vietato l'esercizio fintanto che è necessario; deve inoltre esserle ritirata la licenza.

² Le licenze ritirate devono essere trasmesse immediatamente all'autorità che le ha rilasciate; questa decide immediatamente sulla revoca. Fino a tale decisione, il ritiro della licenza ha l'effetto di una revoca.

²⁶³ Introdotta dal n. 13 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

Art. 83^{a264} Comunicazioni alle autorità estere

¹ L'UFT informa le competenti autorità estere nel caso in cui:

- a. vieta a una persona di un'impresa estera che svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario l'esercizio di tale attività;
- b. ritira una licenza estera valida in Svizzera;
- c. annulla la validità in Svizzera di una licenza estera.

² Le licenze ritirate sono trasmesse immediatamente all'autorità estera che le ha rilasciate.

Art. 84 Competenze

L'ordine e l'esecuzione di misure secondo gli articoli 82 e 83 competono:

- a. alle persone o unità aziendali designate dalle imprese ferroviarie;
- b. alle autorità dichiarate competenti dai Cantoni;
- c. all'UFT;
- d. alla polizia dei trasporti, se ne è incaricata dagli organi competenti secondo le lettere a–c.

Art. 85 Disposizioni di esecuzione

¹ Il Consiglio federale:

- a. fissa il tasso alcolemico a contare dal quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell'alcol, si ammette l'inidoneità a prestare servizio ai sensi dell'articolo 81 (stato di ebbrietà) e stabilisce quale alcolemia è considerata qualificata;
- b. può fissare, per altre sostanze che diminuiscono l'idoneità a prestare servizio, la concentrazione nel sangue a contare dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si ammette l'inidoneità a prestare servizio ai sensi dell'articolo 81;
- c. emana prescrizioni concernenti gli esami preliminari (art. 82 cpv. 2), la procedura per l'analisi alcolemica dell'alito e la prova del sangue, la valutazione di queste analisi e l'ulteriore visita medica della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio;
- d. può prescrivere che per l'accertamento di una dipendenza che riduce l'idoneità a prestare servizio siano valutati gli esami effettuati secondo l'articolo 82 capoversi 2 e 3;
- e. stabilisce le esigenze in materia di personale, tecniche e organizzative concernenti le persone e le unità aziendali designate secondo l'articolo 84 lettera a.

²⁶⁴ Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

² Il Consiglio federale definisce le attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

Capitolo 12: Disposizioni penali e misure amministrative²⁶⁵

Art. 86²⁶⁶ Contravvenzioni

¹ Chiunque, intenzionalmente, entra senza permesso nelle aree connesse con l'esercizio ferroviario, vi circola senza permesso con un veicolo o le pregiudica in altro modo è punito con la multa.

² A querela di parte, è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene all'obbligo di diligenza (art. 17 cpv. 4), all'obbligo di notifica (art. 14a cpv. 1) o all'obbligo di collaborazione (art. 14a cpv. 2).

³ Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d'applicazione o delle prescrizioni sull'uso.

Art. 86a²⁶⁷ Infrazioni contro prescrizioni inerenti alla costruzione e all'esercizio

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:²⁶⁸

- a. esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza l'approvazione dei piani necessaria secondo l'articolo 18 o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni risultanti dalla procedura di approvazione dei piani;
- b.²⁶⁹ mette o fa mettere in servizio un impianto o un veicolo senza disporre dell'autorizzazione d'esercizio necessaria secondo l'articolo 18w, 23c o 23d o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni dell'autorizzazione d'esercizio;
- c. contravviene a una concessione rilasciata in virtù della presente legge;
- d. ed e²⁷⁰ ...
- f. registra, conserva, utilizza o comunica segnali video violando l'articolo 16;

²⁶⁵ Originario avanti l'art. 88. Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²⁶⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3205; FF **2013** 6175).

²⁶⁷ Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2012** 5619, **2013** 1603; FF **2011** 823).

²⁶⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3205; FF **2013** 6175).

²⁷⁰ Abrogate dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3205; FF **2013** 6175).

g.²⁷¹ ...

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.²⁷²

Art. 87²⁷³ Svolgimento di un'attività rilevante per la sicurezza in uno stato non idoneo a prestare servizio

¹ Chiunque in stato di ebbrietà svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario è punito con la multa. È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria se si riscontra un'alcolemia qualificata.

² Chiunque a causa dell'influsso di stupefacenti o di medicinali o per altri motivi non è idoneo a prestare servizio ai sensi dell'articolo 81 e in questo stato svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

³ Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi dei capoversi 1 o 2 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

Art. 87a²⁷⁴ Elusione di misure per accertare l'inidoneità a prestare servizio

¹ Chiunque svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario e intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi alcolemica dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, misure queste formalmente ordinate o su cui bisognava contare, oppure si oppone o si sottrae a un altro esame medico oppure vanifica lo scopo di queste misure, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

Art. 87b²⁷⁵ Svolgimento di un'attività rilevante per la sicurezza senza abilitazione

¹ Chiunque intenzionalmente svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario sebbene i documenti di abilitazione siano stati rifiutati o revocati oppure il riconoscimento di tali documenti sia stato revocato, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

²⁷¹ Introdotta dall'all. della LF del 1° ott. 2010 (RU **2011** 1119; FF **2009** 4263). Abrogata dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3205; FF **2013** 6175).

²⁷² Introdotta dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2012** 5619, **2013** 1603; FF **2011** 823).

²⁷³ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²⁷⁴ Introdotta dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²⁷⁵ Introdotta dall'all. n. 5 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3205; FF **2013** 6175).

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

³ Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

Art. 88²⁷⁶ Perseguimento d'ufficio

I reati previsti dal Codice penale²⁷⁷ sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro gli impiegati delle imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l'articolo 5 durante il loro servizio.

Art. 88a²⁷⁸ Competenza

¹ Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolo competono ai Cantoni.

² ...²⁷⁹

Art. 89²⁸⁰ Misure amministrative

¹ L'UFT può ritirare provvisoriamente o definitivamente autorizzazioni, permessi e licenze o limitarne il campo di applicazione se:

- a. si contravviene alla presente legge o alle sue disposizioni di esecuzione;
- b. non ci si attiene alle limitazioni o agli oneri connessi al rilascio.

² L'UFT ritira autorizzazioni, permessi e licenze qualora le condizioni legali per il rilascio non siano più adempiute.

³ Su richiesta dell'UFT, gli impiegati, gli incaricati o i membri degli organi di un'impresa ferroviaria titolare di una concessione secondo l'articolo 5 della presente legge o di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009²⁸¹ sul trasporto di viaggiatori che nell'esercizio delle loro funzioni hanno ripetutamente dato adito a reclami fondati devono essere destituiti da tali funzioni.

⁴ Le misure di cui ai capoversi 1–3 possono essere prese indipendentemente dall'avvio e dall'esito di un procedimento penale.

²⁷⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3205; FF **2013** 6175).

²⁷⁷ RS **311.0**

²⁷⁸ Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²⁷⁹ Abrogato dall'all. n. 2 della alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3205; FF **2013** 6175).

²⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²⁸¹ RS **745.1**

Art. 89a²⁸² Obbligo di notifica

Le autorità di polizia e penali notificano all'autorità competente tutte le infrazioni passibili di misure secondo l'articolo 89.

Art. 89b²⁸³ Decisioni della ComFerr²⁸⁴

¹ Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione, a una decisione della ComFerr passata in giudicato o a una decisione di un'autorità di ricorso, è punito con la multa fino a 100 000 franchi.

² Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una decisione della ComFerr concernente l'obbligo di fornire informazioni (art. 40a^{bis} cpv. 4), è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

³ La ComFerr persegue e giudica le infrazioni di cui al presente articolo. Si applica la legge federale del 22 marzo 1974²⁸⁵ sul diritto penale amministrativo.

Art. 90²⁸⁶**Capitolo 13: Disposizioni finali**²⁸⁷**Art. 91** Validità delle vecchie concessioni²⁸⁸

¹ Le disposizioni della concessione contrarie alla presente legge sono abrogate; inoltre, sono abrogate quelle concernenti il sistema di trazione, il numero dei binari e dei treni da far circolare giornalmente, la velocità dei treni, il trasporto dei bagagli a mano e la riduzione o l'aumento delle tasse secondo l'utile netto.

² Le disposizioni della concessione concernenti il riscatto rimangono in vigore fino alla scadenza di questa.

²⁸² Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²⁸³ Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2012** 5619, **2013** 1603; FF **2011** 823).

²⁸⁴ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° lug. 2020. Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁸⁵ RS **313.0**

²⁸⁶ Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU **1998** 2835; FF **1997** 1 809).

²⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

²⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

³ Se non stabiliscono altrimenti, le concessioni rilasciate prima del 1999 sono valide fino alla loro scadenza sia come concessioni per la costruzione e l'esercizio dell'infrastruttura sia come concessioni per il trasporto regolare di viaggiatori ai sensi dell'articolo 6 della legge del 20 marzo 2009²⁸⁹ sul trasporto di viaggiatori.²⁹⁰

⁴ Per le concessioni dell'infrastruttura rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, l'interesse pubblico secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della presente legge è presunto se per l'infrastruttura sono versati contributi d'indennità.²⁹¹

Art. 92²⁹²

Art. 93 Liquidazione forzata e concordato dopo la revoca della concessione

¹ Se la concessione è revocata in virtù dell'articolo 8 della presente legge, la liquidazione forzata dell'impresa ferroviaria è disciplinata dalla legge federale del 11 aprile 1889²⁹³ sull'esecuzione e sul fallimento. I beni costituiti in pegno conformemente all'articolo 9 della legge federale del 25 settembre 1917²⁹⁴ concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese sono invece realizzati e ripartiti secondo detta legge. Per il rimanente è applicabile il suo articolo 15.²⁹⁵

² Lo stesso vale per il concordato. È applicabile l'articolo 52 numeri 1 e 3 a 7 della legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese.

Art. 94²⁹⁶

Art. 95²⁹⁷ Applicazione della legislazione sulle ferrovie ad altre imprese

Se appare opportuno per ottenere basi giuridiche unitarie per diversi tipi di imprese di trasporto, il Consiglio federale è autorizzato a estendere l'applicazione delle disposizioni della presente e di altre leggi sulle ferrovie ai servizi di trasporto esercitati a complemento o in luogo della ferrovia dalla ferrovia stessa o da altre imprese.

²⁸⁹ RS 745.1

²⁹⁰ Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

²⁹¹ Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

²⁹² Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).

²⁹³ RS 281.1

²⁹⁴ RS 742.211

²⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

²⁹⁶ Abrogato dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

²⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

Art. 96 Modificazione o abrogazione di disposizioni

¹ Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate, segnatamente:

1. la legge federale del 23 dicembre 1872²⁹⁸ su la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate sul territorio della Confederazione Svizzera;
2. la legge federale del 28 giugno 1889²⁹⁹ sulle casse di soccorso delle società di ferrovie e di piroscafi;
3. la legge federale del 28 giugno 1895³⁰⁰ sul diritto di voto degli azionisti delle società ferroviarie e sulla partecipazione dello Stato all'amministrazione di queste;
4. la legge federale del 27 marzo 1896³⁰¹ sulla contabilità delle strade ferrate;
5. la legge federale del 21 dicembre 1899³⁰² concernente la costruzione e l'esercizio delle ferrovie secondarie svizzere, riservato l'articolo 92 della presente legge;
6. la legge federale del 18 giugno 1914³⁰³ sulle tasse da pagarsi per le concessioni di imprese di trasporto;
7. l'articolo 111 lettere *c* e *e* della legge federale del 16 dicembre 1943³⁰⁴ sulla organizzazione giudiziaria;
8. gli articoli 9 e 11 ultimo periodo della legge federale del 18 febbraio 1878³⁰⁵ su la polizia delle strade ferrate;
9. l'articolo 17 capoverso 1 della legge del 29 marzo 1950³⁰⁶ sulle imprese filoviarie;
10. il decreto federale del 23 dicembre 1904³⁰⁷ che autorizza il Consiglio federale a consentire modificazioni del sistema d'esercizio delle strade ferrate;
11. il decreto federale del 14 dicembre 1921³⁰⁸ concernente il calcolo del prodotto netto delle ferrovie private, riservato l'articolo 92 della presente legge;
12. il decreto federale del 21 giugno 1907³⁰⁹ che applica la legislazione federale in materia di espropriazione per causa di utilità pubblica alle imprese di navigazione concesse.

² Riservati i diritti e i crediti che ne derivano alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai privati, sono abrogati:

²⁹⁸ [CS 7 3; RU 1949 I 571 art. 55 lett. b]

²⁹⁹ [CS 8 576]

³⁰⁰ [CS 7 217]

³⁰¹ [CS 7 220]

³⁰² [CS 7 117; RU 1949 563 art. 55 lett. c, 1997 2465 allegato n. 17, 1998 2835 n. II 1]

³⁰³ [CS 7 923]

³⁰⁴ [CS 3 499]

³⁰⁵ [CS 3 422; RU 1958 347 art. 96 cpv. 1 n. 8 cpv. 3, 1986 1974 art. 53 n. 5, 2010 1881 all. 1 n. II 23. RU 2011 3961 art. 11 cpv. 1]

³⁰⁶ RS 744.21

³⁰⁷ [CS 7 30]

³⁰⁸ [CS 7 234; RU 1958 347 art. 96 al. 1 n. 11. RU 2003 210 n. I 13]

³⁰⁹ [CS 7 393]

13. la legge federale del 2 ottobre 1919³¹⁰ concernente il soccorso finanziario da accordarsi alle imprese private di strade ferrate e di navigazione a vapore allo scopo di promuoverne l'elettrificazione;
14. la legge federale del 6 aprile 1939³¹¹ concernente il soccorso a favore delle imprese private ferroviarie e di navigazione;
15. a legge federale del 21 dicembre 1949³¹² che completa quella concernente il soccorso a favore delle imprese private ferroviarie e di navigazione;
16. il decreto federale del 18 giugno 1907³¹³ che accorda al Cantone dei Grigioni una sovvenzione di cinque milioni di franchi per la costruzione di linee ferroviarie da Bevers a Schuls e da Ilanz a Disentis;
17. il decreto federale del 18 dicembre 1918³¹⁴ concernente il soccorso finanziario alle imprese di trasporto in condizioni critiche;
18. il decreto federale del 22 ottobre 1937³¹⁵ concernente il soccorso per mantenere in esercizio le imprese ferroviarie e di navigazione private minacciate dalla crisi.

3 ...³¹⁶

Art. 96a³¹⁷ Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017

Fino alla fine del 2018 il contributo dei Cantoni al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria ammonta a 500 milioni di franchi all'anno.

Art. 97 Entrata in vigore ed esecuzione

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge ed emana le disposizioni d'esecuzione. Ove la presente legge attribuisca compiti ai Cantoni, essi emaneranno le necessarie disposizioni di esecuzione.³¹⁸

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 1958³¹⁹

³¹⁰ [CS 7 241]

³¹¹ [CS 7 247; RU 1950 I 359 art. 1 e 2]

³¹² [RU 1950 I 359]

³¹³ [CS 7 240]

³¹⁴ [CS 7 244]

³¹⁵ [CS 7 245]

³¹⁶ Le mod. possono esse consultate alla RU 1958 347.

³¹⁷ Introdotto dal n. I 6 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

³¹⁸ Per. introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441).

³¹⁹ DCF del 24 giu. 1958

Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 1995³²⁰**Disposizioni finali della modifica del 20 marzo 1998³²¹****Disposizioni finali della modifica del 18 giugno 1999³²²**

¹ Il decreto federale del 21 giugno 1991³²³ concernente la procedura d'approvazione dei piani per i grandi progetti ferroviari è abrogato.

² Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto.

³ Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

Disposizione transitoria della modifica del 20 marzo 2009³²⁴

L'infrastruttura ferroviaria delle FFS già esistente all'entrata in vigore del numero 13 della legge federale del 20 marzo 2009³²⁵ sulla Riforma delle ferrovie 2 è considerata concessionaria sino al 31 dicembre 2020. Le modifiche e i rinnovi sono retti dalle disposizioni della presente legge.

Disposizione transitoria della modifica del 16 marzo 2012³²⁶

Il Consiglio federale stabilisce fino a quando la prova che un sottosistema secondo l'articolo 23c soddisfa i requisiti essenziali può essere fornita in altro modo che non mediante un attestato di conformità rilasciato da un organismo di valutazione della conformità.

Disposizioni transitorie della modifica del 28 settembre 2018³²⁷

¹ Il Consiglio federale determina il momento in cui il Servizio di assegnazione delle tracce acquisisce la personalità giuridica. Specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti al Servizio di assegnazione delle tracce e approva il relativo inventario.

³²⁰ RU **1995** 3680; FF **1994** I 441. Abrogate dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

³²¹ RU **1998** 2835; FF **1997** I 809. Abrogate dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

³²² RU **1999** 3071; FF **1998** 2029

³²³ [RU **1991** 1319]

³²⁴ RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457

³²⁵ RU **2009** 5597

³²⁶ RU **2012** 5619; FF **2011** 823

³²⁷ RU **2020** 1889; FF **2016** 7711

Stabilisce il momento in cui il trasferimento ha efficacia e approva il bilancio di apertura.

² Il Servizio di assegnazione delle tracce può concordare con il servizio precedentemente competente per l'assegnazione delle tracce l'assunzione del patrimonio di quest'ultimo. Il trasferimento del patrimonio e le necessarie iscrizioni nei registri sono esenti da imposte e da emolumenti; le disposizioni della legge del 3 ottobre 2003³²⁸ sulla fusione sono applicabili nella misura in cui riguardano il trasferimento del patrimonio.

³ L'AFF può concedere al Servizio di assegnazione delle tracce mutui secondo l'articolo 9^r capoverso 2 per la sua costituzione.

⁴ **Le persone** il cui rapporto di lavoro è trasferito secondo l'articolo 333 del Codice delle obbligazioni³²⁹ dal servizio precedentemente competente per l'assegnazione delle tracce al Servizio di assegnazione delle tracce ottengono un contratto di lavoro di diritto pubblico. Non possono far valere alcun diritto al mantenimento della funzione e della classificazione organizzativa. Non può essere loro imposto un periodo di prova.

⁵ Il Servizio di assegnazione delle tracce è considerato il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:

- a. che dipendono dal servizio precedentemente competente per l'assegnazione delle tracce; e
- b. la cui rendita di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità della previdenza professionale versata da PUBBLICA ha iniziato a decorrere prima dell'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2018.

⁶ Il Servizio di assegnazione delle tracce è parimenti considerato il datore di lavoro competente qualora una rendita d'invalidità inizi a decorrere dopo l'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2018 ma l'incapacità al lavoro che ha provocato l'invalidità sia sopravvenuta prima della sua entrata in vigore.

⁷ Il Consiglio federale può obbligare i servizi che svolgevano compiti la cui competenza passa al Servizio di assegnazione delle tracce a fornire i loro documenti, dati e software a quest'ultimo.

⁸ Il Consiglio federale adotta tutte le ulteriori misure necessarie al trasferimento ed emana le relative disposizioni.

³²⁸ RS 221.301

³²⁹ RS 220

*Allegato*³³⁰

³³⁰ Introdotta dal n. 19 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **1999** 3071; FF **1998** 2029). Abrogata dal n. 2 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3205; FF **2013** 6175).

